

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 settembre 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2014, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica. (14R00364) Pag. 1

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 luglio 2014, n. 24.

Regolamento di esecuzione sull'attività di noleggio autobus. (14R00358) Pag. 3

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 giugno 2014, n. 0125/Pres.

Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)". (14R00309) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2014, n. 12.

Misure urgenti per le autonomie locali. (14R00303) Pag. 7

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 13.

Integrazioni alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili). (14R00337) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14.

Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna. (14R00338) Pag. 12



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2014, n. 36.

Norme in materia di sospensione dei termini. Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale). (14R00348) *Pag.* 21

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2014, n. 37.

Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (14R00349) *Pag.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2014, n. 38/R.

Modifiche al regolamento regionale di attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R. (14R00350) *Pag.* 23

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2014, n. 2.

Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile. (14R00368) *Pag.* 24

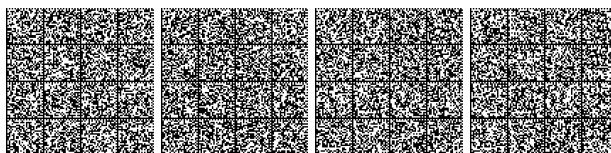
REGIONE SICILIA

LEGGE 2 luglio 2014, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35. (14R00352) *Pag.* 39

LEGGE 2 luglio 2014, n. 16.

Istituzione degli Ecomusei della Sicilia. (14R00353) *Pag.* 40



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2014, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica.

(Pubblicata nel n. str. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 16 luglio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

TITOLO I

NUOVI REQUISITI DI ETÀ PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI MATURATI FINO ALLA XIV LEGISLATURA – RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E DI REVERSIBILITÀ – LIMITE DI CUMULO DI ASSEGNI VITALIZI

Art. 1.

Innalzamento dei requisiti di età per la maturazione del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, l'età anagrafica per la maturazione del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio è pari a quella fissata dalla normativa statale per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico.

2. Per i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per l'attribuzione dell'assegno vitalizio, il limite di età di cui al comma 1 è riducibile fino all'età minima di sessanta anni, qualora entro il termine della XV Legislatura gli stessi abbiano maturato tre o più Legislature. In tal caso, ad esclusione degli assegni vitalizi di coloro che hanno maturato più di quattro Legislature, gli assegni vitalizi di coloro che hanno maturato quattro Legislature si riducono, a titolo di contributo di solidarietà, del 10 per cento e quelli di coloro che hanno maturato tre Legislature, del 12 per cento. Le Legislature di cui al presente comma si considerano intere se svolte per almeno tre quarti della loro durata.

Art. 2.

Riduzione sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità

1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge l'ammontare lordo mensile di tutti gli assegni vitalizi diretti, non attualizzati, e di reversibilità, compresi quelli già in godimento o attribuiti, è ridotto di una percentuale del 20 per cento, desunta dalla percentuale di riduzione della indennità parlamentare lorda di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni, alla data del 1° gennaio 2014, rispetto all'indennità parlamentare lorda indicata nell'art. 8, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).

Art. 3.

Limite di cumulo di assegni vitalizi

1. Ove il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità per aver ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato componente di organi di altre Regioni, l'assegno erogato dal Consiglio regionale, considerato ai fini del calcolo del cumulo al lordo del valore attuale, viene ridotto, qualora l'importo lordo complessivo degli assegni stessi superi la misura lorda di euro 9.000,00 per gli assegni vitalizi diretti, rispettivamente calcolata in modo proporzionale per gli assegni vitalizi di reversibilità.

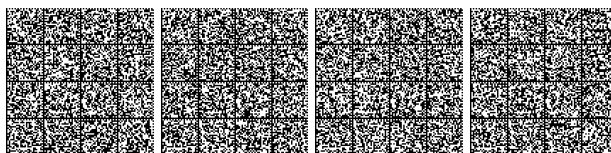
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità erogato dal Consiglio regionale è tenuto a dichiarare all'Ufficio di Presidenza o di non percepire alcun assegno vitalizio diretto o di reversibilità, o l'ammontare lordo degli assegni percepiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di dichiarazione previsto dal comma 2, l'assegno vitalizio diretto o di reversibilità viene sospeso e, per le due mensilità già erogate, si provvede al recupero dell'indebitato in base alle comuni procedure.

Art. 4.

Contributo di solidarietà

1. Il contributo di solidarietà da applicare agli assegni vitalizi inferiori alla misura del 30,40 per cento della base di calcolo prevista dal comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 6 del 2012 è pari al 6 per cento. Agli assegni di reversibilità riferiti ad assegni vitalizi non attualizzati, maturati fino alla misura del 57 per cento della medesima base di calcolo, il contributo di solidarietà da applicare è pari all'8 per cento ed agli assegni di reversibilità riferiti ad assegni vitalizi di misura superiore, il contributo di solidarietà da applicare è pari al 12 per cento.



TITOLO II

SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
A CARATTERE PREVIDENZIALE PER I CONSIGLIERI ELETTI
A DECORRERE DALLA XV LEGISLATURA — RIDUZIONE
DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO
DI PRESIDENZA E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 5.

*Soppressione del trattamento economico a carattere
previdenziale e versamento della contribuzione a favore
della previdenza complementare*

1. L'istituto del trattamento economico a carattere previdenziale previsto dalla legge regionale n. 6 del 2012 per i Consiglieri eletti nella XV e nelle successive Legislature è abrogato.

2. La contribuzione previdenziale obbligatoria alla quale sono assoggettati i Consiglieri, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 6 del 2012, pari all'8,80 per cento della base imponibile contributiva, determinata dall'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'art. 2 della medesima legge, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria, con effetto dall'inizio della corrente Legislatura viene versata a sostegno della rispettiva previdenza complementare, qualora indicata dal Consigliere, unitamente alla contribuzione a carico del Consiglio regionale, fissata nella misura massima del 24,20 per cento, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3.

3. La contribuzione a carico del Consiglio regionale si riduce, fino alla misura minima del 12 per cento, in funzione della corrispondente contribuzione figurativa già a carico dell'ente previdenziale di appartenenza del singolo Consigliere che sia lavoratore dipendente privato o pubblico.

4. Il Consigliere che non sia lavoratore dipendente privato o pubblico deve, ai fini della attribuzione della contribuzione a carico del Consiglio, garantire che l'incarico di Consigliere sia svolto nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti.

5. Qualora il Consigliere non rientrasse nella fattispecie di cui al comma 4, la contribuzione a carico del Consiglio si riduce, fino alla misura minima del 12 per cento, della quota di contribuzione previdenziale versata autonomamente alla rispettiva Cassa o Ente di appartenenza.

6. Per i Consiglieri titolari di pensione diretta l'attribuzione della contribuzione a carico del Consiglio viene meno.

7. Non è prevista la restituzione a favore dei Consiglieri della contribuzione previdenziale obbligatoria di cui ai commi 2 e 3.

Art. 6.

*Indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di
Presidenza e dei componenti della Giunta regionale*

1. Le percentuali relative all'indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 4 della legge regionale n. 6 del 2012 sono ridotte alle seguenti

misure: Presidente, dal 45 al 31 per cento; Vicepresidenti, dal 22,50 al 18 per cento; Segretari questori dall'11,25 al 9 per cento.

2. Le percentuali relative all'indennità di funzione dei membri della Giunta regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale) e successive modificazioni sono ridotte alle seguenti misure: Presidente, dal 45 al 31 per cento; Assessori effettivi dal 27 al 20 per cento; Assessori supplenti dal 18 al 10 per cento.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 7.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, incompatibili con quelle previste dalla presente legge.

Art. 8.

Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.

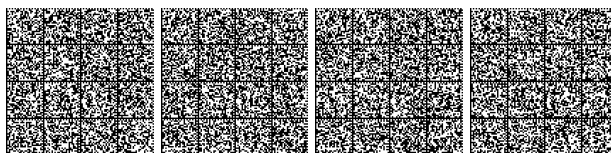
2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore alla luce della presente legge, nonché gli atti necessari per l'applicazione della presente legge.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. I minori oneri stimati nell'importo di euro 1.940.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 e nell'importo di euro 2.200.000,00 per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, derivanti dall'applicazione delle norme previste negli articoli 2 e 6, costituiscono economie di spesa delle unità previsionali di base 10.100 e 10.200 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi successivi.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle norme previste nell'art. 5, stimati nell'importo di euro 1.400.000,00 annui si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte sulle unità previsionali di base 10.100 e 10.200 per gli anni dal 2014 al 2016, come previste al comma 1.



Art. 10.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 11 luglio 2014

ROSSI

14R00364

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 luglio 2014, n. 24.

Regolamento di esecuzione sull'attività di noleggio autobus.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 22 luglio 2014)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
24 giugno 2014, n. 751

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di seguito denominata "attività di noleggio autobus", nel rispetto dei principi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e successive modifiche, recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", e del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

Art. 2.

Competenze della Provincia

1. Spettano alla Provincia:

- a) la verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore (REN), l'iscrizione nel registro e l'aggiornamento dello stesso;
- b) il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di noleggio autobus;
- c) la tenuta e l'aggiornamento del registro delle imprese esercenti l'attività di noleggio autobus;
- d) l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus;
- e) la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento;
- f) l'accertamento, la contestazione, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative e di altri provvedimenti.

Art. 3.

Autorizzazione

- 1. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus è soggetta ad autorizzazione, che consente lo svolgimento dell'attività professionale di noleggio autobus e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.
- 2. L'autorizzazione è rilasciata ad imprese, persone fisiche o giuridiche, che hanno una sede effettiva e stabile in provincia di Bolzano.
- 3. L'autorizzazione non può essere rilasciata alle organizzazioni di volontariato ed alle cooperative sociali di tipo A.
- 4. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata su domanda.

Art. 4.

Requisiti tecnico-organizzativi

- 1. L'impresa deve possedere i seguenti requisiti tecnico-organizzativi:
 - a) disporre di un parco autobus per uso noleggio con una vetustà non superiore ad una media di dieci anni rispetto alla prima immatricolazione dei singoli autobus;
 - b) disporre di veicoli dotati di sistemi di accessibilità per soggetti a ridotta capacità motoria nella misura di un autobus per parchi autobus aventi da 10 a 20 mezzi e nella misura di due autobus per parchi autobus aventi oltre 20 mezzi;
 - c) disporre di personale conducente in numero non inferiore al 80 per cento del parco autobus di cui alla lettera a); tale percentuale si considera arrotondata per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 e per eccesso se la frazione è uguale o superiore a 0,5; per le imprese aventi uno o due mezzi il numero dei e delle conducenti da adibire al servizio deve essere almeno di una unità;
 - d) disporre, in provincia di Bolzano o una provincia – anche estera – confinante, di aree o rimesse idonee per



lo stazionamento degli autobus compatibili con il numero degli autobus immatricolati per l'attività di noleggio;

e) adozione di un regime di contabilità separata per le imprese che svolgono contemporaneamente attività di noleggio autobus e servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 5.

Domanda

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus va presentata all'ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità e contiene i seguenti dati e le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche:

a) la denominazione, la sede legale o la sede di stabilimento, il codice fiscale e la partita IVA dell'impresa;

b) le generalità del/della titolare o del/della legale rappresentante dell'impresa;

c) l'iscrizione al registro elettronico nazionale (REN), con indicazione del numero di iscrizione;

d) l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bolzano;

e) il numero degli autobus da adibirsi all'attività di noleggio immatricolati (con la data di prima immatricolazione) o da immatricolare, i dati identificativi dei mezzi, con la specificazione del numero di autobus attrezzati per accogliere soggetti a ridotta capacità motoria e di quelli acquistati con finanziamenti pubblici;

f) il numero dei e delle conducenti assunti o da assumere ed il possesso da parte degli stessi della carta di qualificazione del conducente (CQC) di cui all'articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche, o una carta di cui al capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, o di cui ad una equivalente disposizione di un altro Stato membro dell'Unione europea in attuazione della direttiva 15 luglio 2003, n. 59;

g) il numero, il luogo e le caratteristiche delle aree o rimesse per lo stazionamento degli autobus già immatricolati o da immatricolare per l'attività di noleggio.

2. Le imprese autorizzate all'attività di noleggio autobus comunicano all'ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione: a) l'intervenuta immatricolazione ad uso noleggio degli autobus;

b) il numero di conducenti di cui al comma 1, lettera f), e la natura giuridica del loro rapporto lavorativo;

c) il numero delle rimesse e aree di stazionamento.

3. Ogni modifica deve essere comunicata entro 30 giorni.

Art. 6.

Contrassegno

1. La Provincia rilascia un apposito contrassegno recante la dicitura "noleggio autobus con conducente", numero e data dell'autorizzazione, che deve essere esposto in maniera ben visibile sugli autobus.

Art. 7.

Registro delle imprese esercenti l'attività di noleggio autobus

1. È istituito il registro elettronico delle imprese esercenti l'attività di noleggio autobus, tenuto dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità.

Art. 8.

Divieti

1. Per l'attività di noleggio è vietato l'utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici di cui non può beneficiare la totalità delle imprese.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica trascorsi dodici anni dalla data di prima immatricolazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.

3. Per l'attività di noleggio in provincia di Bolzano è vietato l'utilizzo di autobus con una vetustà di oltre 15 anni dalla prima immatricolazione, fatta eccezione per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.

Art. 9.

Qualità del servizio

1. Al fine di assicurare la qualità del servizio, le imprese sono tenute a provvedere affinché:

a) la conduzione del veicolo sia affidata esclusivamente a conducenti regolarmente assunti; il solo possesso di idonea patente di guida non è sufficiente;

b) durante il servizio non salgano sul mezzo persone impegnate in attività non inerenti al servizio, fatta eccezione per le autorità preposte a funzioni di ispezione, compiti di sicurezza o di ordine pubblico.

2. Gli autobus in servizio devono:

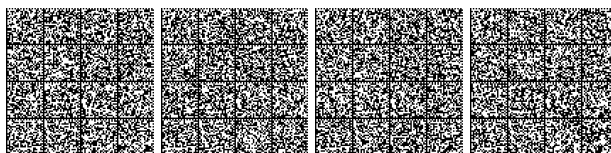
a) essere puliti e in perfetto stato d'uso;

b) essere allestiti in modo da assicurare un adeguato comfort ai passeggeri;

c) disporre di un bagagliaio capace di contenere almeno una valigia di dimensioni medie per passeggero o di un rimorchio bagagli;

d) esporre ben visibile il contrassegno e i loghi che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo.

3. Il personale in servizio deve indossare un abbigliamento confacente al pubblico servizio; deve altresì prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compresi il carico e lo scarico dei bagagli.



4. Il personale in servizio ispeziona, al termine di ogni viaggio, l'interno dell'autobus e, nel caso in cui siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, è tenuto a depositarli presso la sede dell'impresa.

Art. 10.

Reclami

1. Eventuali reclami relativi al servizio possono essere inoltrati all'impresa e per conoscenza all'ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità.

2. L'impresa ha l'obbligo di rispondere al reclamo entro 30 giorni dal suo ricevimento, informando per conoscenza l'ufficio provinciale competente.

Art. 11.

Consultazione delle associazioni di categoria e dei consumatori

1. La Provincia, in collaborazione e coordinamento con i comuni e l'Agenzia provinciale per la Mobilità, organizza ogni anno un incontro di consultazione con le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori per verificare stato e criticità del settore e dei servizi e le eventuali proposte per il miglioramento e l'incremento qualitativo del servizio, nonché per individuare azioni comuni e concordate.

Art. 12.

Contributo spese

1. Il contributo annuo a carico delle imprese per la tenuta del registro delle imprese esercenti l'attività di noleggio e per l'attività amministrativa svolta dalla Provincia ammonta ad euro 100,00.

2. Il contributo spese è raddoppiato per le imprese con più di dieci autobus immatricolati per il noleggio.

3. Entro il mese di dicembre va versato il contributo spese per l'anno successivo.

4. La Giunta provinciale adegua ogni due anni l'ammontare del contributo spese in base alle variazioni dell'indice del costo della vita rilevate dall'ASTAT nel biennio.

Art. 13.

Vigilanza e controllo

1. Il personale dell'ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità vigila sull'osservanza del presente regolamento e provvede all'accertamento periodico della permanenza dei requisiti in capo alle imprese.

2. La verifica della permanenza dei requisiti indicati è effettuata almeno a cadenza semestrale per i dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), e a cadenza annuale, a campione, per i restanti dati e dichiarazioni.

Art. 14.

Sanzioni amministrative

1. Si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche, e dalla legge 11 agosto 2003, n. 218, e successive modifiche.

Art. 15.

Ulteriori provvedimenti

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni relative all'autorizzazione, all'esposizione del contrassegno, alla mancata comunicazione della modifica dei dati dichiarati, nonché alla qualità del servizio e ai reclami, l'ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità adotta i seguenti provvedimenti, da annotarsi nel registro delle imprese esercenti l'attività di noleggio:

- a) ammonizione;
- b) sospensione dell'autorizzazione;
- c) revoca dell'autorizzazione.

2. L'ammonizione consiste nell'invito ad eliminare, entro un termine perentorio e ragionevole, le violazioni riscontrate.

3. L'autorizzazione all'attività di noleggio autobus è sospesa da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 40 giorni nei seguenti casi:

a) a fronte di almeno quattro ammonizioni nel corso di un anno, in caso di inosservanza delle prescrizioni relative all'esposizione del contrassegno, alla qualità del servizio e ai reclami;

b) a fronte di almeno due ammonizioni nel corso di un anno, in caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla mancata comunicazione della modifica dei dati dichiarati.

4. Qualora l'impresa commetta due o più infrazioni gravi secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, l'autorizzazione è sospesa da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 60 giorni.

5. L'autorizzazione all'attività di noleggio autobus è revocata quando l'impresa:

- a) non è più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e 5;
- b) effettua il servizio nonostante la sospensione dell'autorizzazione;
- c) incorre, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità istituisce il registro delle imprese esercenti l'attività di noleggio autobus.

2. I titolari di licenze comunali per l'attività di noleggio autobus rilasciate dai comuni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, richiedono, entro 90 giorni



dall'entrata in vigore del medesimo, la relativa autorizzazione all'ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità, fermi restando l'efficacia delle licenze comunali e il divieto della loro cessione fino al rilascio della nuova autorizzazione.

3. La licenza comunale decade, qualora la nuova autorizzazione non sia richiesta entro il termine perentorio di 90 giorni.

4. Il comune competente informa i titolari delle licenze comunali al fine di permettere l'adempimento dell'onere di cui al comma 2.

5. I requisiti tecnico-organizzativi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)* si applicano decorsi due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Il requisito tecnico-organizzativo della contabilità separata di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e)* si applica a partire dall'esercizio 2016.

7. Il divieto di cui all'articolo 8, comma 3 si applica decorsi due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 luglio 2014

KOMPATSCHER

14R00358

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 giugno 2014, n. 0125/Pres.

Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 9 luglio 2014)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 6, comma 90, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)», che prevede che «per le finalità previste dagli articoli 2, 4 e 7 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione

delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia), sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui all'annessa Tabella Y»;

Visto il proprio decreto 25 marzo 2014, n. 050/Pres., recante «Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)»;

Visto il «Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)", emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 50», predisposto dal Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1170;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)", emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 50» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

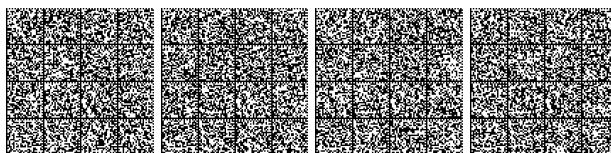
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)», emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 50.

Art. 1 modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione n. 50/2014.

Art. 2 entrata in vigore.



Art. 1.

*Modifica all'articolo 23 del decreto
del Presidente della Regione n. 50/2014*

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 50 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)), dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: «1-bis. Per l'anno 2014 il Servizio concede l'incentivo ed eroga, ai sensi dell'articolo 6, comma 91, della legge, un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: Serracchiani

Visto, il Segretario generale: Bertuzzi

14R00309

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2014, n. 12.

Misure urgenti per le autonomie locali.

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 12 al Bollettino ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del
2 luglio 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONI AGLI ENTI
LOCALI

Art. 1.

*Disposizioni urgenti per gli enti in procedura di
riequilibrio finanziario*

1. Per il Comune di Dogna, che ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la certificazione di cui all'art. 10, comma 29, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), può attestare che la quota ricevuta è stata destinata per spese di manutenzione ordinaria.

Art. 2.

Disposizioni in materia di gettito IMU

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale dell'11 ottobre 2013, n. 12 (Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti), le parole «a valere sui fondi di parte corrente gestiti dalla direzione centrale competente in materia di autonomie locali; solo in caso di incapacienza anche di questi,» sono soppresse.

2. All'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 31 le parole «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.391.100,50 euro» e la cifra «3.2.94» è sostituita dalla seguente: «6.3.261»;

b) al comma 32 le parole «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.391.100,50 euro» e la cifra «9.1.1.1153» è sostituita dalla seguente: «12.2.4.3480»;

c) la lettera b) del comma 34 è abrogata.

Art. 3.

Disposizioni contabili

1. Al comma 18 dell'art. 10 della legge regionale n. 23/2013 le parole «comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «comma 21».

2. Per l'anno 2014 l'applicazione della riduzione a titolo di sanzione di cui all'art. 14, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è disposta a valere sull'ultima rata dei trasferimenti ordinari.

3. Al comma 61 dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 4.

Disposizioni urgenti in materia di personale

1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 54/2014, per il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, quale sistema integrato introdotto dall'art. 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo, fermi restando i principi di coordinamento della finanza pubblica e, per gli enti locali, anche delle norme regionali in materia di patto di stabilità e contenimento della spesa di personale.

2. Alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, le disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga.



3. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», in armonia con il disposto di cui all'art. 10, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, nonché all'art. 1, comma 219, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), le relative amministrazioni del comparto di cui al comma 1 hanno facoltà di prorogare, sino al permanere della loro competenza in materia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi dagli stessi finanziati, a valere su piani e interventi in corso di attuazione e da attuare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei.

4. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 54/2014 e della conseguente necessità di una revisione delle fonti normative relativamente ai limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso ai contratti di lavoro flessibile da applicarsi alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo compreso tra la data di efficacia delle disposizioni dettate in materia dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e la data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 13, comma 16-*bis*, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), come introdotto dall'art. 14, comma 43, della legge regionale n. 22/2010, e fatte salve le previsioni di cui al medesimo art. 13 della legge regionale n. 24/2009 per quanto riguarda l'anno 2010, la disciplina di riferimento, per le singole annualità ricomprese nel suddetto periodo, è costituita dalle disposizioni previste in materia di limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso a contratti di lavoro flessibile dalla normativa nazionale.

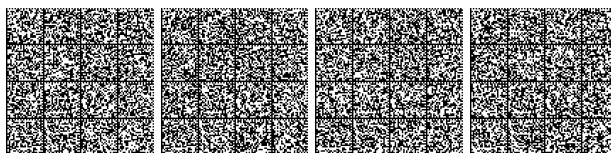
5. In relazione al disposto di cui al comma 4, la Regione, ai fini della salvaguardia degli effetti dei rapporti di lavoro, anche somministrato, attivati dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo previsto dal comma medesimo, opera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione, con riferimento alle singole annualità interessate, delle situazioni venutesi a determinare, presso le amministrazioni, a seguito dell'attuazione della disciplina legislativa dichiarata incostituzionale valutandone la coerenza con i limiti cui fare riferimento ai sensi del medesimo comma 4, tenendo conto anche della disciplina del contenimento della spesa per le assunzioni prevista dalla legislazione regionale per l'anno 2010. Qualora si riscontrino situazioni di superamento, da parte di singole amministrazioni, di detti limiti, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la ricognizione, idonei meccanismi finalizzati al riassorbimento, a livello di sistema integrato

di comparto, di dette situazioni mediante compensazione fra enti o imputazione ad annualità comprese nel periodo di riferimento, che abbiano maggiore capienza, o alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato, al fine di rispettare i vincoli finanziari del comma 4, nelle more del graduale ripristino dei contratti di lavoro originari con priorità rispetto a nuove assunzioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli anni successivi. Nelle more della ricognizione e dell'adozione di detti meccanismi e al fine di assicurare la necessaria continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità dei servizi, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in relazione alle suddette situazioni e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge permangono sino alla approvazione del piano stralcio, e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle more della ridefinizione della disciplina dell'istituto della mobilità a livello di comparto, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale devono preventivamente esperire la procedura di mobilità all'interno del comparto medesimo. Per l'attivazione di detta procedura le amministrazioni indicano un avviso di mobilità a evidenza pubblica, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di destinazione, nonché, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per il posto da ricoprire; tale procedura non è richiesta nel caso in cui l'applicazione della stessa riguardi il contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori, a domanda dei medesimi e previo consenso delle amministrazioni interessate. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza solo qualora per detta amministrazione sia previsto un divieto assoluto di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato; al di fuori di tale caso il trasferimento del personale non può comunque avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'individuazione del dipendente da parte dell'amministrazione che ha indetto l'avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di concordare un termine inferiore. Resta impregiudicata la facoltà delle amministrazioni di attivare procedimenti di mobilità intercompartimentale.

7. Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6, si applicano alle procedure di mobilità avviate, con la pubblicazione del relativo avviso, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; le procedure di mobilità già avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla medesima data sono concluse secondo la vigente disciplina.

8. In relazione al disposto di cui all'art. 10, comma 10-*bis*, del decreto legge n. 101/2013, nelle more dell'approvazione dei documenti di programmazione comunitaria 2014-2020 la Regione è autorizzata ad attivare le procedure concorsuali per le relative assunzioni a valere sulla quota dei fondi di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale dell'8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).



9. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi 14, 14-bis, 15, 16, 16.1, 16-bis, 16 ter, 17, 18, 19 e 19-bis dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

b) il comma 15 dell'art. 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);

c) le lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

d) il comma 30 dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

e) i commi 28, 43 e 44 dell'art. 14 della legge regionale n. 22/2010;

f) l'art. 40 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni);

g) la lettera d) del comma 27 dell'art. 12 della legge regionale dell'11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

h) i commi 51 e 52 dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

i) le lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2011;

j) il comma 24 dell'art. 12 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

k) le lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 6, e i commi 7 e 8 dell'art. 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

l) il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, correzionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);

m) il comma 18 dell'art. 11 della legge regionale n. 5/2013;

n) i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);

o) l'art. 15 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà).

Art. 5.

Assunzioni per interventi a tutela delle minoranze linguistiche e per la valorizzazione e promozione della lingua friulana

1. Allo scopo di garantire l'esercizio dei diritti fondamentali delle minoranze linguistiche di cui all'art. 6 della Costituzione, all'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'art. 9 della legge 15 dicembre 1999,

n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), all'art. 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), alle leggi regionali 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia), e tutti i conseguenti regolamenti di attuazione, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, comma 2 nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge n. 482/1999 e della legge n. 38/2001.

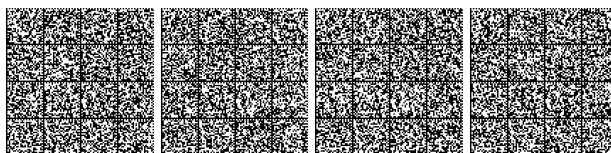
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alla legge n. 482/1999, sono posti a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti con riferimento all'unità di bilancio 5.4.1.5045 e ai capitoli 5572 e 5582 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014; e in relazione alla legge n. 38/2001, sono posti a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti con riferimento all'unità di bilancio 5.4.1.5044 e ai capitoli 5571 e 5671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), relativamente a rapporti di lavoro instaurati, a valere su trasferimenti regionali, per le finalità ivi previste e per quelle stabilite dall'art. 28, commi 1 e 2, della legge regionale n. 29/2007, nonché per quelli coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge n. 482/1999.

Art. 6.

Disposizioni urgenti per le strutture educative degli enti locali

1. Per mantenere in funzione i servizi educativi operanti nel comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, gli enti locali possono assumere, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, comma 2 e nel rispetto delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 12, comma 25, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), con contratti di lavoro a tempo indeterminato, a copertura dei posti vacanti e disponibili della dotazione organica alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale educativo e ausiliario indispensabile al mantenimento delle condizioni standard del servizio e del rapporto educatore-bambino. Esaurita la fase di mobilità



di comparto, le relative procedure concorsuali, da attuare entro il 30 giugno 2015, possono essere anche diversificate per consentire l'accesso, nella misura del 50 per cento dei posti disponibili, a favore di coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo messo a concorso, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Per il personale ausiliario si rimanda alla normativa nazionale in materia per quanto riguarda la procedura selettiva.

2. Per mantenere in funzione i servizi educativi operanti nel comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, gli enti locali possono assumere, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, comma 2, fino al 30 giugno 2015 e nel rispetto delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 12, comma 25, della legge regionale n. 17/2008, con contratto a tempo determinato, il personale educativo e ausiliario indispensabile al mantenimento delle condizioni standard del servizio e del rapporto educatore-bambino.

3. I comuni gestori di ambito socio-assistenziale possono assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, a copertura dei posti vacanti e disponibili della dotazione organica alla data di entrata in vigore della presente legge, con concorso pubblico da espletare entro il 30 giugno 2015, il personale in possesso di professionalità riconducibile ai profili socio-assistenziali, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, comma 2, esaurita la fase di mobilità di comparto; analogamente i comuni stessi possono procedere all'assunzione del personale con i medesimi requisiti anche con contratto a tempo determinato per la copertura del personale assente.

Art. 7.

Forme particolari di rapporto di lavoro

1. Le disposizioni di cui all'art. 4 trovano applicazione anche ai fini dell'attivazione, nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di rapporti di lavoro accessorio, delle collaborazioni coordinate e continuative e di posti di lavoro per attività socialmente utili e cantieri di lavoro, per le parti non coperte da finanziamenti attivabili in applicazione di specifiche disposizioni di legge.

2. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti dei rapporti di lavoro anche accessorio, delle collaborazioni coordinate e continuative, nonché gli effetti dei posti di lavoro per attività socialmente utili e per cantieri di lavoro attivati dalle amministrazioni del comparto nel periodo compreso tra la data di efficacia delle disposizioni dettate in materia di assunzioni dal decreto-legge n. 78/2010 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Assunzioni presso comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 9.

Assunzioni presso comuni turistici

1. I comuni turistici di cui all'art. 11, comma 6, lettera d), della legge regionale n. 17/2008 con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 10.

Norma di rinvio

1. Il riferimento operato nell'art. 3, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), alla procedura e al limite di cui, rispettivamente, ai commi 14 e 16 dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), deve intendersi operato al corrispondente limite e alla procedura previsti, rispettivamente, ai commi 2 e 6 dell'art. 4.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Entrata in vigore

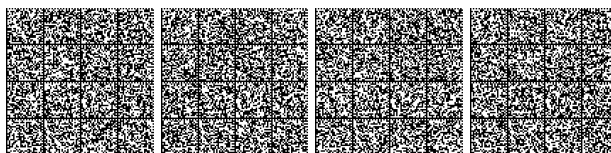
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 26 giugno 2014

SERRACCHIANI

14R00303



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 13.

Integrazioni alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 215 del 17 luglio 2014)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'articolo 10-bis nella legge regionale n. 29 del 1997

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1997, è inserito il seguente articolo:

«Art. 10-bis (Cani di accompagnamento dei disabili). — 1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione riconosce, promuove e valorizza il ruolo dei cani di accompagnamento dei disabili quale forma di ausilio, sostegno e supporto alle persone con disabilità, accertata ai sensi della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale).

2. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1974, n. 37 (Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico), e dalla normativa nazionale che disciplina l'addestramento e l'utilizzo dei cani guida per ciechi.».

Art. 2.

Inserimento dell'articolo 10-ter nella legge regionale n. 29 del 1997

1. Dopo l'articolo 10-bis della legge regionale n. 29 del 1997, è inserito il seguente articolo:

«Art. 10-ter (Progetti di addestramento e utilizzo dei cani di accompagnamento dei disabili). — 1. La Regione, anche d'intesa con le federazioni delle associazioni delle persone con disabilità, promuove studi, ricerche e progetti relativi all'addestramento e all'utilizzo dei cani di accompagnamento dei disabili.

2. Per le finalità di cui all'articolo 10-bis, comma 1, la Regione collabora, anche mediante la stipula di convenzioni, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale

21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), che operano nei settori dell'addestramento e dell'assegnazione dei cani di accompagnamento dei disabili, nel rispetto di quanto previsto dall'atto della Giunta di cui al comma 4.

3. Per la realizzazione di progetti e corsi per l'addestramento e l'utilizzo dei cani di accompagnamento dei disabili, la Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 2, iscritte nei rispettivi registri regionali.

4. Entro il 31 ottobre 2014 la Giunta, nel rispetto della normativa vigente, con proprio atto definisce le modalità minime per l'addestramento dei cani di accompagnamento dei disabili, le modalità di assegnazione del cane alla persona disabile, le forme di certificazione e di immediato riconoscimento dell'animale nonché i relativi controlli.».

Art. 3.

Inserimento dell'articolo 10-quater nella legge regionale n. 29 del 1997

1. Dopo l'articolo 10-ter della legge regionale n. 29 del 1997, è inserito il seguente articolo:

«Art. 10-quater (Accesso dei cani di accompagnamento dei disabili sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale). — 1. I cani di accompagnamento delle persone con disabilità, condotti dal disabile, possono accedere gratuitamente su ogni mezzo del trasporto pubblico regionale e locale.

2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale, le persone con disabilità che conducano i propri cani di accompagnamento sui mezzi di cui al comma 1, sono tenute ad assicurare che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza sul mezzo di trasporto nonché ad esibire, su richiesta del conducente o degli agenti accertatori, la documentazione identificativa dell'animale prescritta dalla normativa vigente e la certificazione che l'animale abbia ricevuto la formazione e l'addestramento specifico per l'accompagnamento ai disabili, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 10-ter, sono tenute, altresì, ad utilizzare la museruola e il guinzaglio ove richiesto esplicitamente dal conducente, dagli agenti accertatori o dai passeggeri.

3. Il regolamento di servizio di cui all'articolo 40 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), può definire, nel rispetto della normativa vigente, specifiche condizioni di trasporto dei cani di accompagnamento dei disabili.

4. Entro il 31 ottobre 2014, la Carta dei servizi di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998 definisce la procedura di contestazione delle violazioni delle



disposizioni di cui al presente articolo nonché l'ammon-tare dell'indennizzo eventualmente dovuto alla persona disabile. In ogni caso, l'indennizzo non può essere infe-riore ad € 500,00.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce elemento di valutazione della qualità del servizio ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 30 del 1998.».

Art. 4.

Inserimento dell'articolo 10-quinquies nella legge regionale n. 29 del 1997

1. Dopo l'articolo 10-*quater* della legge regionale n. 29 del 1997, è inserito il seguente articolo:

«Art. 10-*quinquies* (*Accesso dei cani di accompa-gnamento dei disabili nelle strutture e nei luoghi pub-blici e negli esercizi aperti al pubblico*). — 1. I cani di accompagnamento delle persone con disabilità, condotti dal disabile, possono accedere ai luoghi pubblici nonché alle strutture pubbliche e ad esse equiparate presenti sul territorio regionale, fermo restando quanto previsto per l'accesso alle strutture ospedaliere dall'art. 4-*ter* della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale).

2. I cani di accompagnamento di cui al comma 1 pos-sono accedere, altresì, agli esercizi commerciali e aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.

3. Le persone con disabilità che conducano i propri cani di accompagnamento nei luoghi di cui ai commi 1 e 2, sono tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al com-ma 2 dell'articolo 10-*quater*.

4. I titolari degli esercizi di cui al comma 2 che im-pediscono od ostacolano l'accesso alle persone disabili accompagnate dal cane di accompagnamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00. L'individuazione dei soggetti competen-ti ad accertare e contestare le violazioni è demandata ai Comuni.».

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 2014 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito ca-pitolo nell'ambito della U.P.B. 1.5.2.2.20180 – Interventi a favore di cittadini portatori di handicap e disabili nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è as-sicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli della medesima U.P.B. del bilancio di previ-sione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilan-cio 2014.

2. Per gli esercizi successivi al 2014 la Regione prov-vede nell'ambito dei finanziamenti riferiti alla legge regionale n. 29 del 1997 nei limiti degli stanziamen-ti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001,

n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficia-le della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 17 luglio 2014

ERRANI

14R00337

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14.

Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 216 del 18 luglio 2014)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Obiettivi

1. Al fine di accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico dell'Emilia-Romagna e di rag-giungere elevati livelli di sostenibilità ambientale e so-ciale dello sviluppo, concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sosteni-bile e inclusiva, la Regione promuove il rafforzamento, l'in-novazione, la specializzazione intelligente e l'internazio-nalizzazione delle imprese e delle filiere produttive; valo-rizza i progetti di ricerca e innovazione, la responsabilità sociale d'impresa, l'imprenditorialità sociale e la parteci-pazione dei lavoratori; favorisce l'afflusso di investimenti nazionali ed esteri sul territorio e nelle imprese regionali.

2. la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'apparato produttivo viene perseguita dalla Regione attraverso le programmazioni settoriali e, in particolare:

a) il Programma regionale delle attività produttive di cui all'art. 54 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), il Piano regiona-



le di Sviluppo rurale, l'attuazione delle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, turismo, cooperazione, ricerca industriale e trasferimento tecnologico, nonché con gli strumenti e le misure della presente legge;

b) gli interventi in materia di formazione e istruzione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale), nonché gli interventi in materia di lavoro previsti dalla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:

a) la qualificazione, l'innovazione del sistema produttivo e la crescita occupazionale;

b) la realizzazione delle infrastrutture per le reti telematiche in banda ultralarga;

c) la generazione diffusa di energia, con particolare riferimento all'impiego di fonti energetiche rinnovabili e di soluzioni in grado di aumentare l'efficienza del sistema energetico regionale;

d) la ricerca e il trasferimento tecnologico;

e) la formazione delle risorse umane;

f) il valore della legalità come presupposto indispensabile di uno sviluppo equo e sostenibile;

g) lo sviluppo della rete di Welfare e dei servizi abitativi.

Art. 2.

Specializzazione intelligente e innovazione del sistema produttivo regionale

1. La Regione promuove l'aggregazione dei laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico o Centri per l'innovazione di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico) in piattaforme tecnologiche tematiche di ricerca, nelle quali si articola la Rete regionale dell'alta tecnologia, secondo indirizzi di innovazione e di specializzazione intelligente dei prodotti e dei processi produttivi delle imprese, delle filiere e dei sistemi locali.

2. La Regione, oltre ad attuare gli interventi previsti nella legge n. 7 del 2002 e nei propri programmi attuativi, promuove lo sviluppo e la qualificazione della ricerca da parte delle imprese e della rete regionale per l'alta tecnologia e il trasferimento tecnologico attraverso:

a) l'internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca;

b) la partecipazione delle imprese, degli enti di ricerca e del sistema universitario e scientifico regionale alla definizione delle strategie delle piattaforme tecnologiche;

c) la promozione e la verifica della capacità autonoma dei laboratori e delle piattaforme di accedere a finanziamenti pubblici e privati e di stipulare contratti di ricerca con le imprese nazionali ed estere;

d) insediamento e sviluppo di laboratori e centri di ricerca delle imprese.

3. la Regione valorizza e sostiene la presenza di tecnopoli e infrastrutture di ricerca pubbliche e private ai fini dell'attrazione di imprese innovative e creative, di servizi avanzati e talenti.

Art. 3.

Ruolo delle imprese nella strategia di specializzazione intelligente e di innovazione del sistema produttivo regionale.

1. Al fine di valorizzare il contributo della piccola e media impresa e dell'impresa artigiana e cooperativa alla qualificazione dell'apparato produttivo e all'occupazione la Regione, nell'ambito delle azioni della presente legge e delle politiche di cui all'art. 1, comma 2, persegue:

a) la qualificazione organizzativa e gestionale delle piccole e medie imprese, favorendo la presenza di adeguate competenze manageriali nelle imprese e nelle reti di impresa;

b) la formazione di reti d'impresa rivolte alla implementazione delle funzioni di ricerca e sviluppo, commercializzazione e internazionalizzazione, qualificazione e consolidamento delle relazioni di subfornitura e di filiera, acquisto di servizi e utilities, sviluppo di più elevati standard qualitativi, nonché processi di fusione di imprese volti al rafforzamento patrimoniale, alla crescita dimensionale e organizzativa e al miglioramento della produttività e della competitività.

2. la Regione valorizza inoltre le strategie e i progetti di medie e grandi imprese che realizzano ricadute positive in termini di qualificazione, innovazione e occupazione sui territori di riferimento o sull'insieme delle imprese della filiera, con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo.

3. la Regione valorizza le strategie delle imprese sociali che, di concerto con le istituzioni, generano occupazione e innovazione sociale in termini di miglioramento del benessere e salute della comunità.

Art. 4.

Ruolo delle attività terziarie nella strategia di specializzazione intelligente e di innovazione del sistema produttivo regionale.

1. la Regione riconosce e valorizza il ruolo delle attività terziarie nei processi di trasformazione dell'economia regionale, con particolare riguardo al contributo fornito in materia di nascita, sviluppo, ristrutturazione, qualificazione, ricerca, competitività e internazionalizzazione delle imprese. A tal fine, nell'ambito dei propri programmi, la Regione:

a) sostiene progetti di rafforzamento e qualificazione di aggregazioni di professionisti per le finalità della presente legge;



b) favorisce la collaborazione fra il settore dei servizi e le imprese, le reti d'impresa e le filiere della manifattura regionale con particolare riferimento ai progetti di sviluppo di cui all'art. 6, accrescendo la qualità dei rapporti, con particolare riguardo a quelli interni alle filiere;

c) favorisce la internazionalizzazione delle imprese del terziario;

d) promuove le ricadute positive dei nuovi insediamenti produttivi sul tessuto delle Pmi del territorio regionale ed in particolare sulle catene della subfornitura e sul sistema terziario e dei servizi alle imprese;

e) istituisce, senza oneri a carico della Regione, un comitato consultivo delle professioni orientato a favorire il confronto e lo sviluppo sulle azioni necessarie per favorire l'attrattività e gli investimenti delle imprese nel territorio regionale.

Art. 5.

Il sistema di istruzione formazione e lavoro a sostegno della crescita sostenibile e dell'innovazione

1. Per le finalità di cui all'art. 1, nell'ambito dei propri programmi, la Regione:

a) sostiene la crescita e la qualificazione di una infrastruttura educativa che renda disponibile alle imprese le competenze necessarie allo sviluppo produttivo regionale;

b) favorisce, anche mediante la promozione di accordi, la collaborazione tra imprese e autonomie educative e formative.

2. la Regione sostiene altresì, nell'ambito degli accordi di cui all'art. 6, con gli strumenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), azioni:

a) di supporto e accompagnamento con programmi e progetti volti a sviluppare specifiche competenze tecnico-professionali, anche per sostenere piani di riposizionamento di imprese e filiere produttive e contribuendo all'aggiornamento delle competenze e alla riqualificazione dei lavoratori occupati nelle imprese interessate;

b) per il riconoscimento delle imprese quali luoghi di produzione e sviluppo di competenze, valorizzando la dimensione formativa dell'apprendimento nei luoghi di lavoro.

3. Al fine di sostenere la dimensione di internazionalizzazione dei sistemi produttivi promuove strategie di internazionalizzazione dei sistemi educativi a partire dal sostegno a programmi di mobilità dei lavoratori.

TITOLO II

STRUMENTI E MISURE PER LA PROMOZIONE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE

Art. 6.

Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese

1. la Regione promuove la stipula di «accordi per l'insediamento e lo sviluppo» aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese, progetti di crescita delle imprese o di aggregazioni di imprese e programmi di riconversione produttiva, che si caratterizzino per:

a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;

b) l'accrescimento delle specializzazioni delle imprese, della capacità competitiva e delle specializzazioni della filiera e del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;

c) i livelli di ricerca, tecnologia e capacità di innovazione;

d) la sostenibilità ambientale e sociale;

e) gli effetti positivi, qualitativi e quantitativi, sulla tutela o sull'incremento dell'occupazione.

2. Gli investimenti e gli interventi che rispondono agli obiettivi del presente articolo sono considerati di interesse regionale.

3. la Regione sostiene gli interventi di cui al comma 1 attraverso agevolazioni alle imprese sotto forma di contributi in conto capitale o contributi sugli interessi di finanziamento, anche mediante i fondi di rotazione previsti all'interno dei programmi regionali di settore. La Regione può sostenere altresì gli interventi di cui al comma 1 mediante incentivi di natura fiscale da definirsi con apposito provvedimento, nel rispetto della normativa statale e della disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

4. Al fine di consentire l'accesso agli Accordi in condizioni di parità e trasparenza, nel rispetto delle norme nazionali ed europee di tutela della concorrenza e in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale approva il «Bando per accordi di insediamento e sviluppo». Esso contiene i criteri per l'individuazione degli investimenti di interesse regionale, l'individuazione delle risorse regionali disponibili, anche con riferimento alle diverse aree di incentivazione, nonché la tipologia dei soggetti che possono partecipare.

5. A seguito della valutazione positiva della proposta di investimento, vengono informati gli enti locali coinvolti al fine di valutare gli interventi di parte pubblica di cui all'art. 9 necessari per realizzare le finalità dell'accordo.

6. Sui contenuti dell'accordo la Regione informa e consulta le parti sociali. al riguardo l'accordo può tenere conto di eventuali raccomandazioni espresse dalle parti sociali riguardanti la salvaguardia delle finalità sociali, occupazionali ed economiche dell'investimento.



7. L'Accordo è approvato dalla Giunta regionale ed è sottoscritto dalle imprese o dalle aggregazioni di imprese partecipanti, dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri soggetti che concorrono alla sua attuazione. Al fine della sottoscrizione dell'accordo, la Regione convoca le imprese proponenti, le amministrazioni pubbliche interessate e gli altri soggetti direttamente coinvolti nell'attuazione dell'accordo medesimo.

8. Nel rispetto delle norme statali in materia ambientale, qualora l'accordo preveda l'insediamento in un sito da bonificare e lo stesso assuma anche gli effetti di accordo di programma, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, l'ultimo periodo del comma 6 e il comma 7 dell'art. 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). A tal fine il proprietario dell'area da bonificare deve produrre un certificato attestante lo stato del suolo e del sottosuolo.

Art. 7.

Contenuti dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo

1. L'accordo per l'insediamento e lo sviluppo contiene:

a) l'entità e le caratteristiche degli investimenti dei contraenti, nonché dei contributi e degli interventi delle pubbliche amministrazioni partecipanti;

b) i tempi di autorizzazione e di realizzazione degli interventi;

c) le ricadute occupazionali e sociali degli investimenti;

d) le clausole di salvaguardia e le penalità a carico delle parti inadempienti, nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. L'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo definisce la localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi e delle infrastrutture e servizi ad essi connessi, nell'osservanza dei criteri di cui all'art. 8.

3. L'Accordo definisce altresì la specifica collaborazione della Regione per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza delle altre pubbliche amministrazioni regionali e locali, nell'ambito del procedimento unico previsto dal comma 4 anche attraverso l'indizione di una apposita conferenza dei servizi preliminare.

4. la realizzazione e l'avvio delle attività degli insediamenti produttivi oggetto dell'accordo sono autorizzati attraverso il rilascio di un titolo unico da parte dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP), secondo le modalità previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Qualora il titolo unico sia rilasciato attraverso una conferenza di servizi, essa può svolgersi anche per via telematica ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Le amministrazioni che esprimono pa-

rere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui all'art. 14-*ter*, comma 6-*bis*, della legge n. 241 del 1990.

5. Le spese istruttorie previste per il rilascio delle autorizzazioni ambientali ricomprese nel Titolo di cui al comma 4 sono ridotte del venticinque per cento per l'impresa che all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 o del quindici per cento per quella che risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001.

6. Nel caso di nuove imprese la disposizione di cui al comma 5 trova applicazione se la registrazione o la certificazione ivi richiamate sono conseguite entro due anni dal rilascio del titolo. In tale caso è rimborsata la quota corrispondente alla riduzione prevista.

7. nel caso di imprese rientranti nel campo di applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ricomprese nell'accordo, il numero dei controlli programmati può essere ridotto qualora dopo tre anni di esercizio a regime sia dimostrato il rispetto delle condizioni previste al comma 11-*ter* dell'art. 29-*decies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e possono essere altresì adeguati su richiesta del gestore i piani di monitoraggio e controllo sulla base dei risultati ottenuti nel periodo considerato e del contesto ove si svolge l'attività.

Art. 8.

Semplificazione urbanistica e misure per ridurre il consumo del suolo nella localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi.

1. I nuovi insediamenti produttivi oggetto dell'accordo per l'insediamento e lo sviluppo sono localizzati in ambiti specializzati per attività produttive disciplinati dalla pianificazione urbanistica e territoriale vigente, ai sensi dell'articolo A-13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), prioritariamente in aree produttive dismesse o in corso di dismissione e in aree ecologicamente attrezzate. In tale caso, la realizzazione degli insediamenti produttivi è subordinata al rilascio di permesso di costruire convenzionato, nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 7, comma 4.

2. Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero individui aree insufficienti o non idonee rispetto all'intervento da realizzare, l'accordo per l'insediamento e lo sviluppo può prevedere, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la localizzazione dell'insediamento in aree non urbanizzate. In tale ipotesi trova applicazione quanto disposto dall'art. 40 della legge regionale n. 20 del 2000, i cui termini sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di trenta giorni, di cui al comma 5, ultimo periodo, e i nuovi insediamenti produttivi non sono soggetti a titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).



3. Nel caso in cui la localizzazione dell'insediamento produttivo sia prevista:

a) in area produttiva dismessa o in corso di dismissione ovvero in un'area ecologicamente attrezzata realizzata ai sensi dell'art. A-14 della legge regionale n. 20 del 2000, l'accordo per l'insediamento e lo sviluppo si attua con intervento diretto convenzionato esonerato dal pagamento del contributo di costruzione;

b) in ambiti specializzati per attività produttive disciplinati dalla pianificazione urbanistica e territoriale vigente, ai sensi dell'articolo A-13 della legge regionale n. 20 del 2000, l'accordo per l'insediamento e lo sviluppo si attua con intervento diretto convenzionato, il contributo di costruzione è ridotto della metà e la eventuale realizzazione delle necessarie dotazioni territoriali da parte dei soggetti interessati comporta il completo scomputo del contributo dovuto. Il Comune può prevedere una ulteriore riduzione del contributo di costruzione dovuto;

c) in aree non urbanizzate aventi destinazione urbanistica diversa da quella produttiva, l'accordo di programma di cui al comma 2 disciplina il completo reperimento (da parte dei soggetti interessati) delle dotazioni territoriali necessarie. In tale ipotesi il contributo di costruzione è dovuto nella misura prevista dalla disciplina vigente maggiorata del cinquanta per cento e la realizzazione delle dotazioni territoriali da parte dei soggetti interessati non comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti.

4. Nell'ipotesi prevista al comma 3, lettera c), nelle aree classificate dai Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) o dai Piani strutturali comunali (PSC) come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico o come ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva agricola, di cui rispettivamente agli articoli A-18 E A-19 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, deve essere data dimostrazione della non sussistenza di alternative negli ambiti del territorio rurale adiacenti agli ambiti specializzati per attività produttive.

5. nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere a) e b), per l'attuazione dell'accordo per l'insediamento e lo sviluppo può essere applicata la disciplina prevista per i permessi di costruire in deroga di cui all'art. 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).

Art. 9.

Interventi pubblici a sostegno degli Accordi di insediamento e sviluppo

1. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'art. 6 la Regione può concedere contributi agli enti locali o altri enti pubblici per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi necessari a favorire l'insediamento, lo sviluppo o la riconversione dell'impresa o delle imprese contraenti l'accordo di programma.

Art. 10.

Promozione del welfare

1. Lo sviluppo delle attività produttive è sostenuto tramite opportune iniziative di implementazione dei servizi locali alla persona. A tal fine la promozione e la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, progetti di crescita delle imprese e di programmi di riconversione produttiva, è accompagnata dalla strutturazione dei servizi necessari, in ragione dell'aumento della domanda prevedibile.

2. In particolare, nell'ambito degli accordi di insediamento e sviluppo di cui all'art. 6, la Regione e gli enti locali possono promuovere, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le imprese del Terzo settore, progetti di welfare aziendale e comunitario per accrescere e qualificare i servizi alla persona, integrati con la rete dei servizi socio-sanitari e abitativi del territorio, nel rispetto delle norme a tutela del lavoro e dei diritti degli utenti.

Art. 11.

Ruolo delle società regionali per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione.

1. Al fine di promuovere l'economia del territorio, ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) la Regione, anche con il concorso delle proprie società partecipate in house, stipula accordi di collaborazione e partenariato economico e scientifico-tecnologico con altre Regioni e con istituzioni internazionali; coordina la propria politica di promozione sui mercati esteri e di attrazione degli investimenti con le strategie nazionali ed europee; collabora con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per i medesimi fini.

2. La Regione inoltre, anche con il concorso delle proprie società partecipate in house, svolge le seguenti attività:

a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri, ed il successivo supporto tecnico, conformemente alle proprie strategie di sviluppo;

b) la promozione a livello internazionale dell'immagine della Regione e delle opportunità di investimento nell'economia del territorio;

c) la valorizzazione della conoscenza delle realtà produttive regionali e delle eccellenze anche di piccola e media impresa attraverso il ricorso ai moderni sistemi di comunicazione;

d) l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale;

e) la predisposizione di una mappatura analitica delle aree disponibili, con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento;



f) la garanzia della disponibilità di reti di telecomunicazione e servizi telematici sull'intero territorio regionale alle imprese che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei, qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l'assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività.

TITOLO III STRUMENTI PER LO SVILUPPO E LA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

Capo I

INTERVENTI GENERALI PER LO SVILUPPO D'IMPRESA

Art. 12.

Consorti d'area e aree ecologicamente attrezzate

1. La Regione per le finalità della presente legge promuove la formazione di consorzi fra imprese o società d'area, ai fini della riqualificazione energetica, ambientale, logistica ed infrastrutturale delle aree produttive e della loro gestione integrata.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, la Regione concede contributi per specifici progetti volti a migliorare le prestazioni, l'accessibilità e la competitività dell'insediamento nel suo complesso e dei singoli operatori. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per erogare i contributi.

Art. 13.

Agevolazioni fiscali per le imprese

1. Con successiva disposizione legislativa regionale verranno adottate norme di agevolazione fiscale, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, per le imprese start up innovative, come definite dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte dal 1° gennaio 2014 nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, per esentarle dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi due anni dalla loro iscrizione.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 dovrà operare nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

3. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano anche per le imprese agricole ed agroindustriali.

Art. 14.

Aggregazione, rafforzamento del patrimonio dei Confindi e contro-garanzia. Linee di finanziamento agevolato

1. Al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, la Regione sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle more dell'attuazione dell'art. 106 del medesimo testo unico, come modificato ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

2. Per le finalità e ai soggetti di cui al comma 1, la Regione concede contributi per promuovere strumenti quali la garanzia diretta, la co-garanzia e la contro-garanzia, forme di cartolarizzazione per portafogli e mitigazione del rischio, anche in collaborazione con il Fondo centrale di garanzia, il Fondo europeo degli investimenti e altri soggetti a ciò preposti. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi.

3. Gli strumenti di cui al comma 2, possono essere utilizzati anche per favorire interventi finalizzati all'aumento del capitale sociale delle imprese.

4. La Regione può inoltre concorrere, in presenza di processi di aggregazione e rafforzamento dell'attività sul territorio regionale dei soggetti di cui al comma 1, alla preservazione dei livelli patrimoniali minimi attraverso gli strumenti previsti da Banca d'Italia.

5. La Regione promuove accordi con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti e altri enti ed istituti nazionali ed internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie al fine di istituire linee di finanziamento agevolato per gli investimenti ovvero per la capitalizzazione delle imprese.

Capo II

DOTAZIONE DI INFRASTRUTTURE

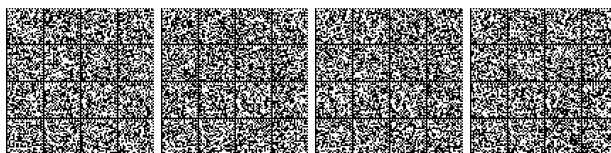
Art. 15.

Misure per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi

1. Al fine di realizzare infrastrutture a banda ultralarga nelle zone di insediamento produttivo in divario digitale, la Regione, anche in concorso con Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuove un modello di collaborazione pubblico-privato basato su accordi che prevedano la messa a disposizione, da parte dei relativi titolari, dei beni di cui al comma 2 a fronte dell'assunzione, da parte degli utenti, degli impegni di cui al comma 3, alle condizioni ivi previste.

2. La Regione o gli enti locali mettono a disposizione le proprie infrastrutture, in particolare quelle civili, atte a ospitare cavi in fibra ottica e impianti di comunicazione elettronica. Tale messa a disposizione avviene senza oneri per il diritto di posa, ispezione, residenza e manutenzione. Gli accordi di cui al comma 1 disciplinano i rapporti tra le parti, i reciproci obblighi e garanzie, e possono altresì prevedere che siano messe a disposizione, alle medesime condizioni, altre infrastrutture di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o in titolarità di concessionari pubblici.

3. Gli utenti finanziano, in tutto o in parte, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei cavi e degli impianti di cui al comma 2 tra gli insediamenti produttivi ed un luogo, tecnicamente neutrale rispetto agli operatori del mercato, a cui questi potranno accedere gratuitamente, secondo principi di trasparenza,



non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità. agli utenti viene riconosciuto un diritto di uso quindicennale, rinnovabile e cedibile a terzi, per un numero di fibre ottiche adeguato alle loro necessità, ferma restando la libertà di scegliere l'operatore con cui stipulare il contratto per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica.

4. La Regione, mediante la società lepida S.p.a. di cui all'art. 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), rende disponibili le attività tecniche finalizzate alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, e in particolare lo studio di fattibilità, le analisi di mercato, la progettazione, il coordinamento della sicurezza, la direzione dei lavori e dell'esecuzione, il collaudo e la supervisione sul corretto utilizzo delle fibre ottiche.

5. La società lepida S.p.a. svolge altresì attività di ricerca di operatori di comunicazione elettronica e rende disponibili i relativi risultati agli utenti che intendano avvalersene per la scelta di cui al comma 3. Al fine di garantire comunque la presenza di almeno un operatore di comunicazione elettronica, la società lepida S.p.a. può svolgere, in via sussidiaria e temporanea, tale attività qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che consentano l'erogazione del servizio.

6. La Giunta regionale definisce gli obiettivi e la destinazione delle risorse assegnate alla società lepida S.p.a. per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 16.

Sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing)

1. La Regione promuove un modello di collaborazione pubblico-privato indirizzato alla realizzazione di data center territoriali, ospitati in luoghi, tecnicamente neutrali rispetto agli operatori del mercato, messi a disposizione dalla Regione stessa o dagli enti locali, ove gli utenti, preferibilmente in rete fra loro, possano trovare ospitalità per le proprie risorse di memorizzazione, archiviazione ed elaborazione, indipendentemente dalla scelta dei soggetti gestori.

2. In particolare, la Regione individua, mediante la società Lepida S.p.A., luoghi idonei, tecnicamente neutrali, ove garantisce, tra l'altro:

- a) l'interconnessione a banda ultralarga ridondata, basata sulla rete Lepida;
- b) il coordinamento e la supervisione dei gestori coinvolti;
- c) la definizione di meccanismi per favorire l'identificazione e la diffusione di soluzioni di cloud computing.

Capo III

RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA E INNOVAZIONE SOCIALE

Art. 17.

Responsabilità sociale d'impresa e impresa sociale

1. In coerenza con gli indirizzi dell'Unione europea e in collaborazione con gli enti locali, il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le parti sociali, la Regione, nei propri programmi, promuove la cultura della responsabilità sociale d'impresa e l'impresa sociale.

2. la responsabilità sociale d'impresa e l'innovazione sociale costituiscono il criterio di riferimento per le azioni del programma triennale delle attività produttive, della ricerca e del trasferimento tecnologico, dei programmi di formazione delle risorse umane e dei programmi di sostegno alla formazione manageriale e alla qualificazione gestionale delle imprese.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione sostiene progetti che coinvolgano le imprese di qualunque settore produttivo, le parti sociali e gli enti che operano per la promozione della responsabilità sociale e dell'innovazione sociale a livello territoriale.

4. La Regione istituisce inoltre il premio regionale per la responsabilità sociale d'impresa e l'innovazione sociale con il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 3, mediante l'utilizzo delle risorse stanziare per il Piano triennale per le attività produttive.

Art. 18.

Fondo di garanzia per i lavoratori di aziende in crisi

1. È istituito un fondo di garanzia sulle anticipazioni concesse dagli istituti di credito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria e la Cassa integrazione in deroga ai dipendenti di aziende in difficoltà, per il periodo che intercorre dalla richiesta dell'azienda di ricorso agli ammortizzatori sociali, a seguito della sottoposizione dell'apposito accordo sindacale, all'approvazione formale da parte degli enti competenti.

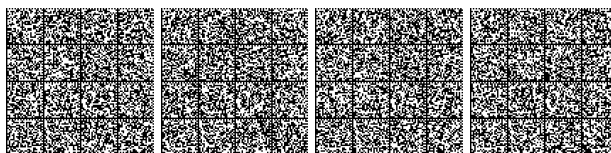
2. La Giunta regionale definisce i criteri per il funzionamento del fondo e le modalità di individuazione del gestore.

Art. 19.

Relazioni sindacali, partecipazione e informazione dei lavoratori

1. La sottoscrizione degli accordi di insediamento e sviluppo è subordinata al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Nell'ambito delle misure attuative della presente legge, la Regione favorisce le procedure innovative d'informazione aziendale a favore di lavoratori e organizzazioni sindacali e l'introduzione di pratiche di partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale.



Art. 20.

Misure di contrasto delle delocalizzazioni produttive

1. In relazione alle imprese che delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio dell'Emilia-Romagna a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il cinquanta per cento, secondo quanto previsto dai commi 60 e 61 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» si applicano le norme di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Le imprese che beneficiano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, di contributi regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro tre anni dalla concessione dei medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. la Giunta regionale stabilisce modalità e tempi di restituzione.

3. Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva non è possibile modificare la destinazione d'uso. Il cambiamento di destinazione d'uso può essere ammesso esclusivamente in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilità.

4. In presenza di programmi di chiusura aziendale o di delocalizzazione delle attività, la Regione verifica e favorisce la possibilità di ricorrere all'accordo di cui all'art. 6, promuovendo altresì il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d'impresa, anche in forma cooperativa.

Art. 21.

Internazionalizzazione delle imprese

1. Al fine di rafforzare la strategia di internazionalizzazione e la penetrazione dei nostri prodotti sui mercati esteri, la Regione supporta le attività di valorizzazione competitiva delle imprese dell'Emilia-Romagna.

2. A tale scopo la Regione:

a) definisce un programma pluriennale di promozione internazionale e organizza iniziative nei paesi target attraverso l'utilizzo dei moderni strumenti di comunicazione;

b) realizza programmi pluriennali di valorizzazione delle proprie eccellenze produttive, formative, culturali, tecnologiche e socio-sanitarie;

c) supporta i processi di apertura internazionale del proprio sistema produttivo, in particolare affiancando le piccole e medie imprese manifatturiere e dei servizi nello scouting delle opportunità di business, anche attraverso l'individuazione di esperti paese e settori.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

Art. 22.

Fusione di «Ervet S.p.A.» e «Nuova Quasco S.c.r.l.»

1. Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale, nonché di concorrere alla realizzazione delle attività di cui all'art. 11, la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla fusione tra la società «Ervet S.p.a.» e «Nuova Quasco S.c.r.l.». a tale scopo, nelle more dell'attuazione del procedimento di fusione, la giunta regionale stabilisce con proprio atto, in conformità a quanto previsto dal codice civile, le linee generali nel rispetto delle quali le società «Ervet S.p.a.» e «Nuova Quasco S.c.r.l.» sono fuse per incorporazione della seconda nella prima. la società conserva la denominazione sociale di «Ervet S.p.a.».

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società costituita ai sensi del comma 1, che deve essere realizzata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla costituzione della società derivante dalla fusione si applicano alle società «Ervet S.p.a.» e «Nuova Quasco S.c.r.l.» le disposizioni legislative previgenti all'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli organi della società «Nuova Quasco S.c.r.l.» in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla conclusione della procedura di fusione per incorporazione di cui al comma 1.

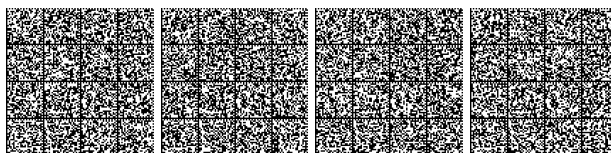
Art. 23.

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993

1. L'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (norme per la riorganizzazione dell'ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - Ervet Spa) è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Oggetto). 1. La partecipazione della Regione, che deve essere azionista di maggioranza, è subordinata alla condizione che lo Statuto della Società preveda che essa rivolga il suo impegno, senza fini di lucro, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, al supporto della Regione Emilia-Romagna nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, nei seguenti ambiti di iniziative:

a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;



b) gestione di azioni della Regione presso le sedi dell'Unione europea, organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;

c) assistenza tecnica ai programmi o progetti dei fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo nonché di altri programmi per l'innovazione e la competitività;

d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti, all'assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi regionali in favore dell'insediamento;

e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:

1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e la qualificazione del territorio;

2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, nonché di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanza di progetto;

f) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;

g) assistenza tecnica finalizzata a supportare l'attività di programmazione della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa su quelli istituiti dagli enti del sistema regionale.».

Art. 24.

Clausola valutativa

1. L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di incremento della competitività e di innovazione del sistema produttivo regionale. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) evoluzione del sistema produttivo emiliano-romagnolo, anche in confronto con la situazione nazionale ed estera, evidenziandone l'attrattività, l'incremento degli investimenti e le ricadute in termini occupazionali sul territorio regionale;

b) gli interventi attuati per perseguire l'innovazione dell'apparato produttivo regionale in termini di qualificazione e organizzazione gestionale, di promozione delle

reti di impresa e dei processi di fusione, nonché di valorizzazione delle attività terziarie;

c) attuazione degli accordi di cui al Titolo II, illustrandone i contenuti, le imprese beneficiarie e le risorse erogate, evidenziando i risultati ottenuti anche in termini occupazionali;

d) interventi attuati per favorire la riqualificazione energetica, ambientale, logistica, infrastrutturale e digitale degli insediamenti produttivi;

e) attuazione e risultati delle agevolazioni fiscali per le imprese start-up innovative di cui all'art. 13 e delle misure di sostegno economico previste all'art. 14;

f) misure attuate per promuovere la cultura della responsabilità sociale delle imprese e l'impresa sociale;

g) eventuali criticità nell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si accordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 25.

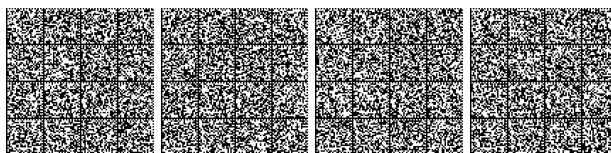
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 6 e dall'art. 18 della presente legge, per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nell'ambito della Unità previsionale di base (UPB) 1.3.2.3.8300 - Programma regionale attività produttive, nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli della medesima UPB, del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 9, 12, 13, 15, 16 e 17 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, con riferimento alle UPB 1.3.2.3.8270 - Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana, 1.5.2.2.20100 - Fondo sociale regionale, 1.6.1.2.22100 - Servizi educativi per l'infanzia, 1.3.2.3.8300 - Programma regionale attività produttive, 1.3.2.3.8230 - Promozione e qualificazione delle imprese, 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, 1.3.2.2.7210 - Progetti di promozione del sistema produttivo regionale.

3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 luglio 2014

ERRANI

14R00338

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2014, n. 36.

Norme in materia di sospensione dei termini. Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 10 luglio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 4/2008

Art. 2 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 28 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi).

Considerato quanto segue:

1. Al fine di assicurare economie di spesa ed un congruo risparmio energetico nel periodo nel quale non si svolge l'attività degli organi consiliari, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tenuto comunque conto dell'esigenze di continuità dell'attività amministrativa, delibera, normalmente, alcuni giorni continuativi di chiusura degli uffici, in particolare nel periodo estivo;

2. Nella suddetta circostanza, al fine di garantire che non risultino lese le finalità sostanziali sottese a tali procedure, nonché di assicurare la certezza del diritto, si rende opportuno disciplinare, in via generale, una corrispondente sospensione di tutti i termini procedurali di competenza del Consiglio regionale disposti dalla normativa regionale; conseguentemente, deve essere dichiarata, per uniformità delle procedure, un'uguale sospensione dei termini dei procedimenti afferenti alla Giunta regionale ma direttamente connessi ai suddetti procedimenti consiliari per espressa previsione normativa, quali, ad esempio, quelli relativi all'approvazione degli atti di pianificazione territoriale ed agli altri piani e programmi;

3. Restano comunque salve le specifiche disposizioni di legge e di regolamento che già prevedono, per i casi sopra richiamati, maggiori periodi di sospensione dei termini per specifici procedimenti amministrativi, quali, ad esempio, le disposizioni di cui all'articolo 84-bis della l.r. n. 62/2007 in materia di referendum, ed all'articolo 16 della l.r. n. 51/2010 in materia di iniziativa legislativa popolare;

4. In previsione della scadenza dei termini previsti dai procedimenti di adozione dei piani e programmi attualmente in corso, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'articolo 13-bis nella l.r. n. 4/2008

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), è inserito il seguente:

«Art 13-bis (*Sospensione dei termini*). — 1. I termini previsti da disposizioni regionali relativi a procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale e degli organismi ad esso afferenti, sono sospesi per i giorni per i quali l'Ufficio di presidenza delibera la chiusura degli uffici. Sono conseguentemente sospesi, per i medesimi giorni, anche i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale direttamente connessi, per previsione normativa, ai suddetti procedimenti amministrativi di competenza consiliare.

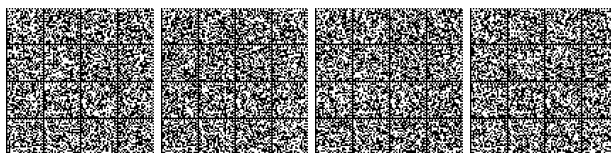
2. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui al comma 1, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di legge e di regolamento relative a maggiori sospensioni di termini previste per determinati provvedimenti.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 luglio 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° luglio 2014.

14R00348

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2014, n. 37.

Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 14 luglio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Permanenza in carica degli organi di APET

Art. 2 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana. «APET»);

Vista legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Considerato quanto segue:

1. Il sistema della gestione della promozione economica in Toscana sarà oggetto di una complessiva revisione del modello organizzativo;

2. Nelle more del procedimento di riordino dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) e, tenuto conto dell'imminente scadenza della legislatura, si ritiene opportuno non applicare l'articolo 5, commi 2 e 3, della l.r. n. 6/2000, né l'articolo 7 della l.r.

n. 5/2008, e prevedere la permanenza in carica del direttore di APET;

3. Alla luce del contesto di legislatura sopra richiamato è altresì sancita la permanenza in carica del collegio dei revisori di APET;

4. Al fine di consentire l'immediata operatività della presente legge è opportuno disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Permanenza in carica degli organi di APET

1. Il direttore dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) di cui alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»), resta in carica fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino della stessa Agenzia e, comunque, non oltre la scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 18 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

2. Il direttore dell'APET adotta:

a) gli atti di ordinaria amministrazione di rispettiva competenza;

b) gli atti di straordinaria amministrazione necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini pregiudizio per l'Agenzia.

3. Il collegio dei revisori dell'APET resta in carica fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino della stessa Agenzia e, comunque, non oltre la scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 18 della l.r. n. 5/2008.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

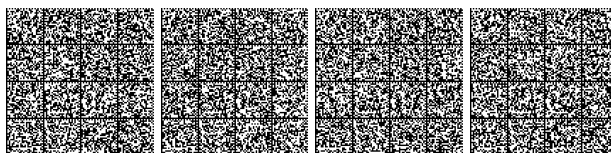
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 luglio 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° luglio 2014.

14R00349



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2014, n. 38/R.

Modifiche al regolamento regionale di attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 14 luglio 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);

Visto il regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R «Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)»;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 giugno 2014;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 507 del 16 giugno 2014 «Modifiche al Regolamento regionale di attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 98 (Norme in materia di inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R. Approvazione ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto»;

Visto il parere favorevole della commissione consiliare competente espresso, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto nella seduta del 25 giugno 2014;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 18 marzo 2013, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2014, n. 541;

Considerato quanto segue:

1. L'art. 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 disciplina il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai valori limite stabiliti ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico.), per lo svolgimento di attività e manifestazioni a carattere temporaneo comportanti l'uso di macchinari rumorosi, prevedendo:

a) la possibilità di rilasciare tali autorizzazioni unicamente nelle aree appartenenti alle classi acustiche III, IV e V;

b) il numero massimo dei giorni l'anno, entro il quale possono essere rilasciate nella medesima area le suddette autorizzazioni, diversificando in relazione alla classe acustica di appartenenza dell'area interessata;

2. Al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni di carattere eccezionale e di particolare interesse pubblico, il presente regolamento introduce, limitatamente a tali casi, la possibilità di rilasciare autorizzazioni in deroga anche in aree classificate in classe I e II ricadenti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette.) e di cui alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.);

3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni in deroga al di fuori delle aree appositamente adibite a spettacolo, è necessario declinare, anche per la classe VI, il numero massimo di giorni l'anno distinguendo tra fascia oraria notturna e fascia oraria diurna, così come definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, e consentire al comune di stabilire una diversa ripartizione di tale limite tra le attività di iniziativa pubblica e quelle di iniziativa privata;

4. Poiché l'Allegato 4 al d.p.g.r. 2/R/2014 individua casi limitati e circoscritti in cui i comuni possono rilasciare le autorizzazioni in deroga in forma semplificata, stabilendo altresì gli elaborati da produrre, è opportuno precisare che non si rende necessario acquisire il parere della ASL richiesto per le procedure ordinarie.

Si approva il presente regolamento

Art. 1.

Modifiche all'art. 16 del d.p.g.r. 2/R/2014

1. Il comma 1 dell'art. 16 del regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R «Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)», è sostituito dal seguente: «1. Le autorizzazioni di cui all'art. 15 possono essere rilasciate anche in deroga ai valori limite di immissione di cui all'art. 2, comma 3, della l. 447/1995, fermo restando quanto previsto al comma 2.».

2. Il comma 2 dell'art. 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree di cui all'art. 10, comma 5, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate, nella stessa area, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni l'anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, non superiore a:

a) se all'aperto ed organizzate o patrociniate dagli enti locali e soggetti pubblici:

- 1) trenta giorni per le aree di classe V e VI;
- 2) venticinque giorni per le aree di classe IV;
- 3) venti giorni per le aree di classe III;



4) quindici giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter;

b) nell'ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all'aperto ed organizzate da soggetti privati:

- 1) venti giorni in aree di classe V e VI;
- 2) quindici giorni in aree di classe IV;
- 3) dieci giorni in aree di classe III;

4) cinque giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter;

c) se al chiuso, cinque giorni da chiunque siano organizzate.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 è inserito il seguente: «2 bis. I comuni possono, dandone adeguata motivazione, aumentare i limiti massimi di giorni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando il limite massimo totale di giorni di cui alla lettera a).».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 è inserito il seguente: «5 bis. In caso di manifestazioni temporanee di carattere eccezionale e di particolare interesse pubblico, organizzate o patrocinate da enti locali e soggetti pubblici, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata anche in aree di classe I e II ricadenti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette.) e di cui alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.), nel rispetto di quanto previsto al comma 5 ter.».

5. Dopo il comma 5 bis dell'art. 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 è inserito il seguente: «5 ter. Nei casi di cui al comma 5 bis, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dalla l. 394/1991, dalla l.r. 49/1995, dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49) nonché previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell'area e a condizione che:

a) l'autorizzazione medesima sia concessa una sola volta all'anno, per un massimo di sette giorni consecutivi e prescriva le azioni di mitigazione da attuare affinché l'incremento delle emissioni sonore prodotte non sia superiore a 10 dB(A) rispetto ai valori limite di immissione di riferimento, sia diurni che notturni;

b) la porzione dell'area per la quale viene richiesta la deroga sia puntualmente individuata nell'ambito dell'autorizzazione;

c) i livelli sonori emessi siano controllati, a cura del richiedente, per tutta la durata dell'evento.».

6. Alla fine del comma 6 dell'art. 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 sono aggiunte le parole: «Nei casi di cui al presente comma non è richiesto il parere delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti...».

Art. 2.

Modifiche all'Allegato 4 del d.p.g.r. 2/R/2014

1. Alle lettere a) e c) del paragrafo 4.2 dell'Allegato 4 al d.p.g.r. 2/R/2014 le parole «classe III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «classe III, IV, V e VI»;

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 7 luglio 2014

ROSSI

14R00350

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2014, n. 2.

Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 27 febbraio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale in materia e in particolare della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di protezione



ne civile) e successive modifiche e del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successive modifiche, provvede alla disciplina ed al riordino delle funzioni in materia di protezione civile nonché all'organizzazione del sistema regionale di protezione civile, al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, ivi compresi quelli del patrimonio culturale e artistico, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, come definiti dall'art. 2.

2. La Regione, ai fini di cui al comma 1, istituisce il Sistema integrato regionale di protezione civile, di seguito denominato Sistema integrato regionale, inteso come una pluralità di soggetti tra loro differenti e connessi in un sistema operativo flessibile, tale da garantire le risposte più efficienti ed adeguate a tutela della collettività in materia di protezione civile al fine di realizzare, in particolare, le seguenti finalità:

a) promuovere l'integrazione dei diversi livelli istituzionali di governo con le politiche del governo del territorio e in particolare con lo sviluppo sostenibile;

b) garantire ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti autorità statali e con il sistema delle autonomie locali;

c) incrementare il grado di resilienza, intesa come capacità dei soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale ai sensi dell'art. 4, di sopportare un evento disastroso, limitandone le conseguenze, e di reagire ad esso ripristinando la situazione iniziale.

3. La Regione dà attuazione, nell'ambito delle proprie competenze, agli atti diretti a rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali, adottati ai sensi dell'art. 196 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 2.

Tipologia di eventi calamitosi e ambiti di intervento istituzionale

1. Ai fini della ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo, gli eventi calamitosi naturali e di origine antropica si distinguono in eventi:

a) a rilevanza locale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività dell'uomo che possono essere coordinati e fronteggiati da un singolo ente o amministrazione a livello locale nell'ambito delle risorse, degli strumenti e dei poteri di cui dispone per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;

b) a rilevanza regionale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, devono essere fronteggiati con interventi di più enti ed amministrazioni a livello locale, coordinati dalla Regione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 225/1992 e successive modifiche con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui essi dispongono per l'esercizio ordinario delle funzioni a loro spettanti;

c) a rilevanza nazionale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività dell'uomo che, al loro verificarsi ovvero nella loro imminenza, in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Art. 3.

Attività di protezione civile

1. Sono attività di protezione civile:

a) la previsione, consistente nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischi probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi;

b) la prevenzione, consistente nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione;

c) la preparazione all'emergenza e la pianificazione dei relativi interventi, consistente nella previsione del complesso di attività e linee programmatiche, ivi compresa l'indicazione delle risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Sistema integrato regionale di cui alla presente legge;

d) il soccorso, consistente nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza;

e) il contrasto e il superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli al ripristino delle normali condizioni di vita;

f) la mitigazione del rischio.

2. I piani ed i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'art. 15, comma 3-*bis*, della legge n. 225/1992 e successive modifiche e a quelli deliberati dalla Regione mediante il Piano regionale di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*.



*Capo II***SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE***Sezione I***DEFINIZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE****Art. 4.***Componenti del Sistema integrato regionale*

1. Il Sistema integrato regionale è costituito dalla Regione, dalle province, dai comuni, anche in forma associata, da Roma capitale, nonché da ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi comprese le organizzazioni di volontariato che svolgono nell'ambito del territorio regionale compiti ed attività di interesse della protezione civile.

2. Alle attività del Sistema integrato regionale concorrono, previa intesa, le amministrazioni statali, gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato e le altre strutture operative nazionali di cui all'art. 11 della legge n. 225/1992, in conformità a quanto disposto dalle leggi statali e nel rispetto del principio di leale collaborazione. Alle attività del Sistema integrato regionale partecipano inoltre tutti gli altri soggetti che svolgono compiti rilevanti anche ai fini di protezione civile, nell'ambito delle competenze ad essi attribuiti dalla normativa vigente o sulla base di appositi atti convenzionali con la Regione o con gli altri componenti del Sistema integrato regionale.

*Sezione II***FUNZIONI E COMPITI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI DEL SISTEMA
INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE****Art. 5.***Funzioni e compiti della Regione*

1. La Regione è competente in materia di protezione civile nelle funzioni non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale. In particolare, la Regione svolge le seguenti funzioni e compiti relativi a:

a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;

b) l'adozione del Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile di cui all'art. 13, sulla base degli indirizzi nazionali;

c) l'approvazione del Piano regionale di protezione civile contenente criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza;

d) la determinazione delle procedure e delle modalità di allertamento del Sistema integrato regionale;

e) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile;

f) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile;

g) le intese di cui all'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche;

h) la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego del volontariato, nonché la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera f);

i) la promozione di iniziative di sensibilizzazione volte a ridurre i rischi di danno alla salute dei volontari nello svolgimento delle loro funzioni;

j) la promozione di attività di sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle tematiche di protezione civile anche mediante convenzioni con gli organi di informazione e con il sistema scolastico ed universitario;

k) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi naturali e di origine antropica;

l) la definizione delle misure di salvaguardia per le cose, il patrimonio ambientale e le persone, l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio, curando particolarmente la specializzazione settoriale per affrontare il rischio con tutte le risorse di cui dispone ed in particolare del volontariato di protezione civile;

m) la predisposizione di soglie di evento e la diffusione di bollettini, avvisi e allerte;

n) l'attuazione di interventi volti alla riduzione del rischio;

o) le attività di protezione civile relative agli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e, in concorso con lo Stato, agli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) e, in particolare, le attività connesse alle industrie a rischio di incidente rilevante, al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico nonché lo spegnimento degli incendi boschivi e le altre funzioni indicate dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), fatto salvo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo n. 112/1998;

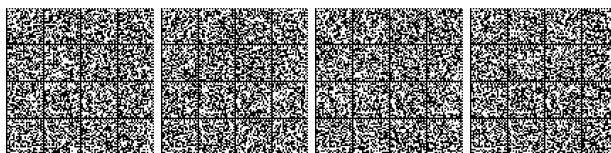
p) l'individuazione, l'organizzazione ed il controllo permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti determinati dagli stessi eventi;

q) le attività di informazione, anche attraverso i propri canali istituzionali, rivolte alle popolazioni interessate sui rischi presenti sul territorio;

r) la formazione di una coscienza di protezione civile della popolazione ed in particolare dei giovani;

s) la dichiarazione dello stato di calamità e il superamento dello stato di crisi ai sensi degli articoli 15 e 16;

t) la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;



u) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui all'art. 2;

v) l'incentivazione, anche attraverso la concessione di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa, dello sviluppo delle strutture di protezione civile.

2. La Regione può, altresì, coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione dei soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.

Art. 6.

Funzioni e compiti delle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti relativi a:

a) la stesura di programmi provinciali di previsione e prevenzione e la relativa realizzazione, in conformità con i programmi regionali;

b) la rilevazione e la raccolta dei dati tecnico-scientifici per ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale e la loro trasmissione alla Regione, ivi comprese le notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza.

2. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio, di competenza provinciale, devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 15, comma 3-bis, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed al Piano regionale previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c).

Art. 7.

Funzioni e compiti dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente in materia di enti locali le funzioni ed i compiti relativi a:

a) la predisposizione e l'attuazione del Piano di emergenza comunale e/o intercomunale, previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle linee guida regionali. Il Comune o le associazioni di comuni provvedono alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio Piano di emergenza, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (UTG) ed alla Provincia territorialmente competente;

b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal Programma regionale di previsione e prevenzione di cui all'art. 13;

c) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi all'informazione, attraverso i propri canali istituzionali, e alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza e a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

f) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività;

g) la rilevazione, nell'ambito comunale, dei dati tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia;

h) la trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie di cui all'art. 6, comma 1, lettera b);

i) la redazione del censimento dei danni conseguenti agli eventi e all'individuazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza;

j) la fornitura, ove disponibile, di una sede per l'utilizzo dell'attività di volontariato di protezione civile, con spazi e caratteristiche adeguate al numero degli iscritti ed alla necessaria operatività.

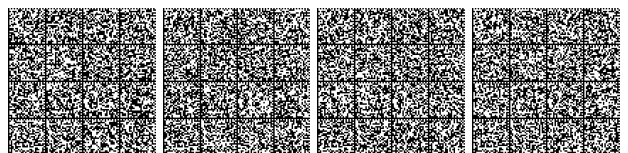
Art. 8.

Funzioni e compiti del Sindaco

1. Secondo le disposizioni previste dall'art. 15, comma 3, della legge n. 225/1992 e successive modifiche, il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Regione.

2. Il Sindaco, qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 15, comma 4, della legge n. 225/1992 e successive modifiche, e al Presidente della Regione.

3. Il Sindaco, quale autorità di protezione civile, ha la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze di protezione civile nonché la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art. 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) e agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.



4. Il Sindaco di Roma capitale svolge, oltre alle funzioni di cui al presente articolo, quelle attribuite dall'art. 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale) e successive modifiche.

Art. 9.

Funzioni e compiti di Roma capitale

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 7, Roma capitale esercita le funzioni ed i compiti di protezione civile stabiliti dall'art. 10 del decreto legislativo n. 61/2012 e successive modifiche.

Sezione III

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 10.

Organizzazione del volontariato di protezione civile

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e successive modifiche e con le disposizioni della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche, le funzioni ad essa conferite dall'art. 108 decreto legislativo n. 112/1998 e successive modifiche in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile. Le organizzazioni del volontariato costituiscono parte integrante del Sistema integrato regionale.

2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile di cui al comma 4, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.

3. La Regione provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 19, al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'amministrazione statale e con gli enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.

4. I comuni possono istituire gruppi comunali di volontariato di protezione civile al fine di coadiuvare il sindaco nella sua attività di protezione civile. Provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, se in forma associata. I gruppi comunali possono essere impiegati, su richiesta e sotto la direzione delle competenti autorità, anche al di fuori del territorio del comune di appartenenza.

5. Nell'Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, istituito dalla Giunta regionale, possono iscriversi le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 aventi carattere locale, le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed

aventi carattere locale, le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie suindicate ed aventi diffusione sovra regionale e nazionale, i gruppi comunali ed intercomunali di volontariato e i coordinamenti territoriali che raccolgono più organizzazioni di volontariato.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione, recante disposizioni relative alle modalità per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'Elenco territoriale regionale di cui al comma 5, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 11.

Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

1. In attuazione dell'art. 10, comma 2, lettera b), della legge n. 266/1991, è istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di seguito denominata Consulta, quale forma di partecipazione consultiva, democratica, di confronto, di valutazione e di coordinamento tra le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio e le amministrazioni di cui all'art. 4, comma 1.

2. La Consulta è composta da non più di cinque esponenti per provincia, rappresentanti dei soggetti iscritti nell'Elenco territoriale regionale di cui all'art. 10, comma 5.

3. Il Consiglio regionale definisce i criteri di accesso alla Consulta, alle commissioni specifiche e all'ufficio di presidenza.

4. I componenti della Consulta durano in carica due anni, prestano la loro attività a titolo gratuito e non possono percepire emolumenti e/o rimborsi di sorta.

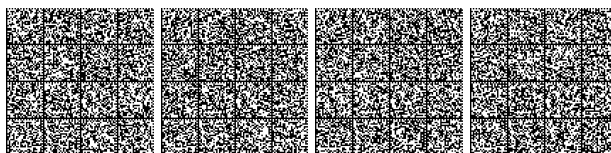
5. La Consulta redige il proprio regolamento interno entro novanta giorni dal suo insediamento. Il regolamento della Consulta è approvato dal Consiglio regionale.

Art. 12.

Misure contributive a favore del volontariato di protezione civile

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 19, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco territoriale regionale di cui all'art. 10, comma 5:

a) concessione di contributi, ai sensi dell'art. 5, comma 13, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014), mediante bando pubblico, finalizzati al potenziamento, alla manutenzione, alle spese di gestione delle attrezzature e agli oneri, anche di natura fiscale, relativi ai mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse per lo svolgimento di attività operative di protezione civile, nonché al miglioramento



della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli enti locali;

b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati.

2. Gli importi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono pubblicati dalla Regione sul proprio sito istituzionale.

3. La Regione concede ai volontari impiegati nelle attività di protezione civile le garanzie ed i benefici ad essi spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale di protezione civile di cui all'art. 27 e la commissione consiliare competente, adotta un regolamento recante disposizioni relative ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese.

5. I mezzi in dotazione o in uso alle associazioni di volontariato di protezione civile acquisiti attraverso la concessione di contributi di cui al presente articolo, esclusi quelli di proprietà delle stesse, a lungo inutilizzati per cause inerenti la non operatività dell'associazione, rientrano nella disponibilità dell'ente che le ha finanziate e sono inseriti nei piani di emergenza di protezione civile, nonché dati in comodato d'uso alle associazioni di protezione civile iscritte nell'Elenco territoriale regionale di cui all'art. 10, comma 5, che presentano idoneità tecnico-operativa e sanitaria e che possono garantire la disponibilità di risorse utili per lo svolgimento continuativo dell'attività di protezione civile.

Capo III

STRUMENTI ED ATTIVITÀ DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I

PROGRAMMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E ATTUAZIONE

Art. 13.

Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile

1. Al fine di promuovere uno sviluppo coordinato delle attività di protezione civile di cui all'art. 3, la Regione adotta il Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, di seguito denominato Programma regionale, che promuove uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività di protezione civile, l'incremento della capacità di resilienza della società civile, la tutela del territorio e la mitigazione dei danni, nonché la promozione della cultura dell'autoprotezione.

2. Il Programma regionale ha validità triennale e definisce l'insieme degli indirizzi programmatici volti a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

3. Il Programma regionale, tenuto conto di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, di competenza della Regione, degli enti locali e di ogni altro soggetto a ciò preposto dalle leggi vigenti, indica gli obiettivi da perseguire, i criteri per l'individuazione degli interventi da realizzare, nonché le risorse finanziarie necessarie ai fini dell'iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione. Il Programma regionale prevede in particolare:

a) relativamente alla previsione dei rischi:

1) il quadro conoscitivo della situazione attuale, con la descrizione delle criticità, dei ritardi e delle potenzialità di sviluppo e di miglioramento continuo del Sistema integrato regionale;

2) le strategie idonee allo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 e le priorità scelte per lo sviluppo del Sistema integrato regionale;

3) la caratterizzazione e la valutazione dei rischi di interesse della protezione civile, tenendo conto dei dati contenuti negli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale;

4) l'individuazione e la promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali;

b) relativamente alla prevenzione dei rischi:

1) la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;

2) le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole ipotesi di rischio;

3) l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;

4) il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché alle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.

4. Il Programma regionale può essere sottoposto a processi sperimentali di partecipazione alle scelte, estendendo la consultazione anche alle parti sociali, a gruppi, associazioni e privati cittadini.

Art. 14.

Procedure per l'adozione del Programma regionale

1. L'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 19 acquisisce programmi delle province di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), predispone, sentita la Consulta regionale di cui all'art. 11, la proposta di Programma regionale dodici mesi prima della scadenza dello stesso, anche in assenza dei programmi delle province, e la trasmette alla Giunta regionale.



2. La Giunta regionale, entro i quattro mesi successivi, sentito il parere del Comitato regionale di protezione civile di cui all'art. 27, adotta la proposta di Programma regionale e la trasmette al Consiglio regionale.

3. Decorso inutilmente il termine previsto al comma 2, in assenza del parere del Comitato regionale di protezione civile, la Giunta regionale procede comunque all'adozione della proposta di Programma regionale ed alla relativa trasmissione al Consiglio regionale nel termine previsto al comma 2.

4. Il Programma regionale è approvato dal Consiglio regionale entro quattro mesi decorrenti dalla data della ricezione della proposta di cui al comma 2 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. Il Programma regionale può essere modificato, integrato ed aggiornato con le procedure indicate nel presente articolo.

Sezione II

INTERVENTI VOLTI AD AFFRONTARE LO STATO DI CALAMITÀ E DI EMERGENZA

Art. 15.

Stato di calamità e stato di emergenza nel territorio regionale. Competenze del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14, comma 2, lettera b), della legge n. 225/1992 e successive modifiche, coordina le politiche di protezione civile, avvalendosi del Sistema integrato regionale.

2. Qualora si verifichino o rischino di verificarsi gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Regione decreta, ai sensi di quanto previsto all'art. 108, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 112/1998, lo stato di calamità regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionali.

3. Il Presidente della Regione, successivamente alla dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di calamità:

a) pone in essere gli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre autorità di protezione civile;

b) assume, secondo le modalità di cui all'art. 16, il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di calamità, adottando atti di indirizzo e programmi.

4. Qualora la gravità dell'evento richieda l'intervento dello Stato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modifiche, il Presidente della Regione richiede al competente organo statale la dichiarazione dello stato

di emergenza nel territorio regionale e partecipa alle intese di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 112/1998 e successive modifiche, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionali.

5. Nel caso della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del comma 4, la Regione assicura, per l'attuazione degli interventi di emergenza, l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e provvede, in concorso con gli enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Regione provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.

Art. 16.

Interventi per il superamento dell'emergenza

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità e/o di emergenza, la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui all'art. 15, comma 2, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le deliberazioni della Giunta sono inviate, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio. Le risorse stanziare sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.

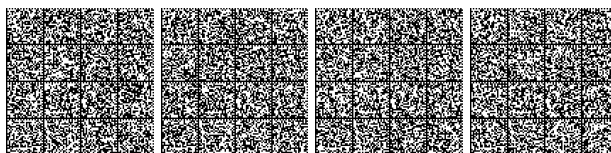
2. L'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 19 coordina l'istruttoria tecnica, sviluppa ed attua i piani di intervento urgente per il superamento dell'emergenza, in stretto raccordo e collaborazione con le strutture regionali competenti per materia nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessato.

3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale semestralmente sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.

Art. 17.

Interventi indifferibili ed urgenti

1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di calamità e/o di emergenza di cui all'art. 15, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili ed urgenti, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 21, sentito il Presidente della Regione, adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, comunicandoli alla commissione consiliare competente, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia stessa a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.



2. Gli impegni di spesa di cui al comma 1, fatta salva la disponibilità dei capitoli di bilancio a ciò specificamente destinati, non possono superare il limite massimo di 200.000,00 euro per anno solare.

3. Il direttore dell'Agenzia trasmette alla Giunta regionale una relazione mensile sull'utilizzo dei fondi di cui al comma 1. Tale relazione è poi trasmessa entro i successivi trenta giorni dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente.

4. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Regione o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro i successivi trenta giorni.

Capo IV

STRUTTURE OPERATIVE DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I

STRUTTURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 18.

Individuazione delle strutture operative e costituzione della colonna mobile regionale di protezione civile

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalla presente legge, provvede l'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 19, operando in raccordo ed in collaborazione con le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica che svolgono funzioni d'interesse della protezione civile.

2. L'Agenzia regionale di protezione civile, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale, previa stipula di apposite convenzioni nei casi previsti dalla legge, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:

- a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- b) Corpo forestale dello Stato;
- c) Corpo delle Capitanerie di porto;
- d) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
- e) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA);
- f) Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS);
- g) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco territoriale regionale di cui all'art. 10, comma 5;

h) Azienda regionale emergenza sanitaria (ARES 118);

i) Croce Rossa Italiana (CRI);

j) Corpo nazionale soccorso alpino;

k) Consorzi di bonifica;

l) Istituto nazionale malattie infettive IRCCS «Lazaro Spallanzani» ed ogni altra struttura socio-sanitaria che svolge compiti di interesse della protezione civile;

m) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile.

3. Al fine di favorire l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2 sulla base di intese e mediante convenzioni, la Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale di protezione civile. La colonna mobile regionale può essere anche articolata in colonne mobili provinciali il cui impiego è disposto e coordinato dal direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Sezione II

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE. CENTRO FUNZIONALE REGIONALE MULTIRISCHIO E SALE OPERATIVE

Art. 19.

Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile

1. È istituita, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto e nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) e successive modifiche, l'Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia è un'unità amministrativa dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 20.

Compiti dell'Agenzia

1. L'Agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative, di coordinamento, di controllo e di vigilanza in materia di protezione civile nell'ambito delle funzioni di competenza regionale di cui all'art. 5 e in particolare provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle stesse.

2. L'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) predisporre e adotta gli atti amministrativi relativi all'attività di protezione civile di competenza della Regione;



b) predispone la proposta del Programma regionale in armonia con gli indirizzi nazionali;

c) predispone gli atti ai fini della dichiarazione dello stato di calamità di cui all'art. 15, comma 2 e dello stato di emergenza di cui all'art. 15, comma 4, coordina gli interventi finalizzati all'attuazione dello stato di calamità e di emergenza, nonché gli interventi necessari al superamento dell'emergenza;

d) emette avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per gli eventi attesi sulla base di avvisi di criticità emessi dal Centro funzionale regionale multirischio di cui all'art. 26 ed in raccordo con tutte le altre strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale;

e) gestisce le attività relative al volontariato della protezione civile e le attività di informazione, di preparazione e di aggiornamento professionale dello stesso;

f) provvede all'effettuazione di studi tecnici sul territorio ai fini della prevenzione dei rischi;

g) cura i rapporti con il Dipartimento nazionale di protezione civile e con tutti i soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale;

h) cura i rapporti e la predisposizione di programmi di intesa con le Prefetture-UTG, con le amministrazioni locali, con il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, con il Corpo forestale dello Stato e con altri soggetti pubblici e privati ai fini della prevenzione dei rischi sul territorio e per le altre attività di protezione civile;

i) provvede all'acquisizione di tutti i mezzi, materiali e attrezzature necessari per la gestione delle attività di protezione civile, dovute ad eventi eccezionali per i quali non sia possibile ricorrere alla centrale acquisti in ragione dell'urgenza;

j) provvede agli adempimenti relativi alla concessione dei contributi e al conferimento dei beni, di cui all'art. 31, commi 2 e 3;

k) può costituire centri logistici per la gestione di mezzi e materiali di pronto intervento.

3. Per la redazione degli atti e del programma di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia si avvale della collaborazione delle strutture tecniche regionali competenti e del contributo della Consulta, utilizza gli elementi conoscitivi disponibili presso gli enti locali ed acquisisce collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione in accordo con le Università e i centri di ricerca.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, l'Agenzia può individuare i Centri regionali di competenza di protezione civile, quali soggetti in grado di garantire la fornitura di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in ambiti specifici, anche attraverso la stipula di convenzioni.

Art. 21.

Direttore dell'Agenzia

1. Organo dell'Agenzia è il direttore, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti

esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea o laurea magistrale;

b) comprovata professionalità ed esperienza in materia di protezione civile e nella direzione di organizzazioni complesse.

2. Il direttore dirige e coordina le attività dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attività dell'Agenzia. Il direttore, oltre a svolgere le attività previste dall'art. 4, comma 3 della legge regionale n. 1/2008, in particolare:

a) provvede alle attività di protezione civile su indirizzo e direttiva del Presidente della Regione;

b) si raccorda con le altre strutture regionali, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa;

c) stipula convenzioni con i soggetti di cui all'art. 18, comma 2 nei casi previsti dalla legge.

3. Per il conferimento e la durata dell'incarico del direttore, per il relativo trattamento economico nonché per ogni altro aspetto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2008, nonché le disposizioni regionali vigenti in materia.

Art. 22.

Organizzazione e personale dell'Agenzia

1. L'organizzazione dell'Agenzia è disciplinata con il regolamento di organizzazione ai sensi dell'art. 5, della legge regionale n. 1/2008 che indica, oltre a quanto previsto dallo stesso articolo, in particolare:

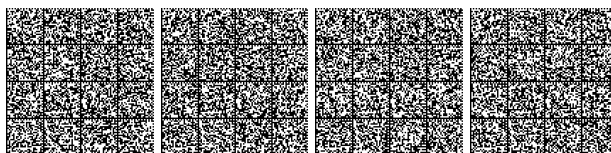
a) il sistema organizzativo dell'Agenzia in coerenza con le previsioni dell'art. 11 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche e del titolo III, capo I, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;

b) il contingente complessivo del personale attribuito all'Agenzia e la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative di cui al comma 2;

c) le modalità per lo svolgimento delle attività di protezione civile anche nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2008;

d) le caratteristiche grafiche e le modalità di utilizzo del logo dell'Agenzia, in uso esclusivo della stessa.

2. Il sistema organizzativo dell'Agenzia di cui al comma 1, lettera a) è costituito da una struttura organizzativa, articolata in strutture organizzative di base equiparate alle aree, all'interno delle quali è possibile, con il regolamento di organizzazione, prevedere ulteriori articolazioni.



3. L'Agenzia si avvale del personale dipendente della Regione e del personale alla stessa assegnato su comando o distacco da altra amministrazione pubblica. L'Agenzia non può assumere personale esterno con contratto a tempo indeterminato. Per le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato si applicano i limiti previsti dalle leggi nazionali e regionali sulle amministrazioni regionali che svolgono funzioni di gestione amministrativa.

4. Il direttore provvede, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione, al conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti già facenti parte del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione regionale, nonché alla ripartizione del personale non dirigenziale nell'ambito delle strutture di cui al comma 2, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

5. Relativamente ad ogni altro aspetto dell'organizzazione non espressamente previsto nel presente articolo nonché al personale dell'Agenzia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 1/2008.

Art. 23.

Risorse finanziarie e sistema contabile dell'Agenzia

1. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da:

a) risorse ordinarie regionali per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;

b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell'art. 15 lo stato di calamità e di emergenza regionale;

c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;

d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modifiche lo stato di emergenza nel territorio regionale;

e) risorse dell'Unione europea, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.

2. Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato, dall'Unione Europea e dagli altri soggetti di cui al comma 1 sono introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di entrata.

3. Il sistema contabile dell'Agenzia è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2008.

4. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, il bilancio di previsione dell'Agenzia, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette alla Direzione regionale competente in materia di bilancio, nei termini di cui al titolo VII, Capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.

Art. 24.

Programmazione dell'attività dell'Agenzia

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta il programma triennale di attività dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 1/2008, in conformità a quanto stabilito dal Programma regionale.

2. Il direttore, sulla base del programma triennale, pre-dispone la proposta del programma annuale di attività previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 1/2008, contenente gli obiettivi e le relative priorità ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.

3. La proposta del programma annuale è trasmessa dal direttore dell'Agenzia, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del programma, all'assessore regionale competente in materia di protezione civile.

4. Il programma annuale è adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2008, sentita la commissione consiliare competente, e costituisce atto di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore dell'Agenzia per l'attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico.

Art. 25.

Vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell'Agenzia. A tal fine la Giunta regionale nonché i consiglieri regionali possono acquisire dall'Agenzia provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e disporre ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:

a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;

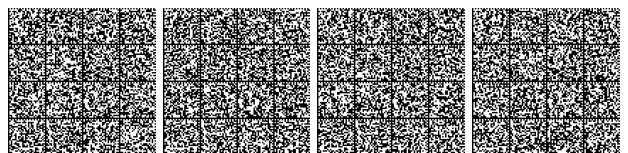
b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro trenta giorni ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso.

2. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, l'assessore competente in materia riferisce al Consiglio regionale.

Art. 26.

Centro funzionale regionale multirischio e Sala operativa unificata permanente

1. Presso l'Agenzia è istituito il Centro funzionale regionale multirischio (CFR), di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche e all'art. 3-bis, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche, dotato di una sala



operativa, cui competono le funzioni di accentramento di tutti i dati strumentali, di monitoraggio su scala regionale e di sorveglianza in tempo reale, di previsione di scenari di rischio, di criticità e di supporto alle attività decisionali del Sistema integrato regionale. Nell'ambito di tali attività il CFR, in particolare, effettua la valutazione dei possibili livelli di impatto degli eventi di cui all'art. 2, della criticità degli effetti e degli scenari di rischio attesi o in atto, emette i conseguenti avvisi di criticità per l'attivazione delle fasi di allertamento e gestione di tutte le ulteriori azioni di protezione civile da parte della Sala operativa di cui al comma 2. La sala operativa del CFR è presidiata in modo continuato dal personale ad essa preposto.

2. Presso l'Agenzia è istituita la Sala operativa unificata permanente (SOUP), con il compito di acquisire notizie e dati circa le situazioni di rischio degli eventi calamitosi attesi o in atto, di seguirne l'andamento, di diramare disposizioni operative ai soggetti preposti alle attività di protezione civile, di stabilire tempestivi contatti con i soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale, nonché di assicurare, sulla base delle direttive del Comitato operativo regionale per l'emergenza di cui all'art. 29, il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e il raccordo funzionale e operativo con gli organi preposti alla gestione delle emergenze conseguenti al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). La SOUP è presidiata in modo continuato dal personale ad essa preposto.

Capo V

ORGANISMI DI COORDINAMENTO E DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I

ORGANISMI DI COORDINAMENTO E PARTECIPAZIONE

Art. 27.

Comitato regionale di protezione civile - COR

1. È istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato regionale di protezione civile, di seguito denominato COR, per garantire il coordinamento della programmazione regionale in materia di protezione civile con quella degli altri soggetti che compongono il sistema.

2. Il COR è composto dai seguenti membri:

- a) il Presidente della Regione che lo convoca e lo presiede;
- b) i Presidenti delle province;
- c) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- d) il Sindaco di Roma capitale;
- e) il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL);
- f) il Presidente dell'Associazione nazionale comuni d'Italia Lazio (ANCI Lazio);
- g) il Presidente della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

3. I membri di cui al comma 2 possono delegare propri sostituti a partecipare alle riunioni del COR.

4. Alle riunioni del COR partecipa, senza diritto di voto il direttore dell'Agenzia o suo delegato. In relazione alle diverse tematiche trattate, può essere, altresì, richiesta la partecipazione alle sedute del COR di rappresentanti del Dipartimento nazionale della protezione civile, dirigenti regionali competenti nella specifica materia, i rappresentanti degli enti locali, nonché i soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale e ogni altro soggetto pubblico o privato, di volta in volta, interessati.

5. Il COR esprime pareri alla Giunta regionale, in particolare, sul Programma regionale.

6. Il COR è costituito con decreto del Presidente della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la Regione e la partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.

7. Il COR, con apposito regolamento, disciplina le modalità del proprio funzionamento.

Art. 28.

Centri di coordinamento degli interventi per la gestione dell'emergenza

1. Al fine del concorso coordinato di più componenti e strutture operative a livello comunale, provinciale, regionale e statale volto ad assicurare, al verificarsi di un evento o sulla base di elementi premonitori che indichino la probabilità di determinazione di una situazione di crisi sul territorio, il corretto svolgimento delle fasi di presidio e monitoraggio, attenzione, preallarme, allarme, soccorso alla popolazione e superamento dell'emergenza, le amministrazioni e gli enti pubblici, in collaborazione anche con il Prefetto, si avvalgono, ai sensi della normativa vigente, dei seguenti centri di coordinamento per la gestione dell'emergenza:

a) Centro operativo comunale (COC) o intercomunale (COI), che hanno la funzione di supporto dei Sindaci per la direzione e il coordinamento a livello locale delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione;

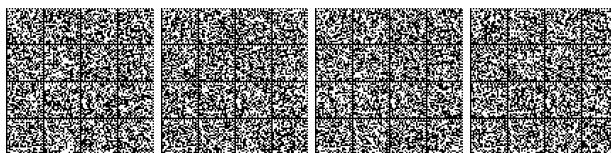
b) Centro operativo misto (COM), che ha la funzione di coordinare a livello intercomunale le attività di protezione civile in emergenza;

c) Centro coordinamento soccorsi (CCS), che ha la funzione di coordinare a livello provinciale le attività di protezione civile in emergenza.

Art. 29.

Comitato operativo regionale per l'emergenza - COREM

1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), è istituito presso l'Agenzia, quale presidio permanente della Regione, il Comitato operativo regionale per l'emergenza, di seguito denominato COREM.



2. Il COREM è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

a) i direttori delle direzioni regionali di volta in volta interessate;

b) il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile o suo delegato, che lo presiede;

c) il direttore dell'Azienda regionale emergenza sanitaria (ARES 118);

d) il direttore dell'Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio (ARPA);

e) il direttore dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS);

f) il dirigente del Centro funzionale regionale multi-rischio (CFR);

g) il dirigente della Sala operativa unificata permanente (SOUP);

h) il Presidente della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

3. I membri di cui al comma 2 possono delegare propri sostituti a partecipare alle riunioni del COREM.

4. Del COREM fanno eventualmente parte, qualora intervenga una specifica intesa con le amministrazioni di appartenenza:

a) il direttore regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) il comandante regionale del Corpo forestale dello Stato;

c) il comandante della Direzione marittima di Roma;

d) il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;

e) il comandante regionale della Guardia di finanza;

f) un rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile;

g) i Prefetti preposti alle Prefetture-UTG interessate;

h) il Presidente della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

5. Il COREM, con apposito regolamento, disciplina le modalità del proprio funzionamento prevedendo, in particolare, che, in relazione alla tipologia degli eventi e al territorio interessato dagli stessi, alle relative riunioni, siano altresì invitati:

a) un rappresentante della provincia o dell'area metropolitana territorialmente competente;

b) un rappresentante del comune territorialmente competente;

c) uno o più esperti di elevato profilo tecnico-scientifico, anche esterni al Sistema integrato regionale;

d) ogni altro soggetto pubblico o privato di volta in volta interessato.

6. La costituzione e il funzionamento del COREM non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale e la partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.

Art. 30.

Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi

1. È istituita, presso l'Agenzia, la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi quale organo consultivo, propositivo e di supporto tecnico-scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale.

2. La Commissione è presieduta dal Presidente della Regione ovvero, in assenza, da un suo delegato ed è composta da:

a) il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;

b) un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui al comma 4;

c) un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione Ambientale del Lazio;

d) un esperto designato dal Comitato regionale per la protezione civile (COR);

e) un rappresentante della direzione regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) un rappresentante del comando regionale del Corpo forestale dello Stato;

g) un esperto designato dalla Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

3. Alla nomina dei componenti della Commissione si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa intesa nel caso di rappresentanti dell'amministrazione statale. Con il medesimo decreto sono nominati i componenti delle sezioni di cui al comma 4.

4. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:

a) Sezione I - Rischio sismico;

b) Sezione II - Rischio vulcanico;

c) Sezione III - Rischio idrogeologico;

d) Sezione IV - Rischio industriale, nucleare e chimico;

e) Sezione V - Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture;

f) Sezione VI - Rischio incendi boschivi;

g) Sezione VII - Rischio ambientale e sanitario;

h) Sezione VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica.

5. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione e all'Agenzia.

6. L'attività della Commissione è disciplinata da apposito regolamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Capo VI

CONVENZIONI, CONTRIBUTI, BENEMERENZE E FORMAZIONE

Art. 31.

Convenzioni e contributi

1. Per assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza, l'Agenzia può stipulare con le strutture operative, organi, enti e soggetti, pubblici e privati, apposite convenzioni che agevolino lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Al fine di potenziare il Sistema integrato regionale la Regione, nei limiti delle risorse disponibili, dispone le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia, a favore degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile:

a) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature, mezzi, strutture e servizi, nonché per la realizzazione, la ristrutturazione, la manutenzione l'allestimento degli stessi;

b) il conferimento a titolo gratuito, in comodato d'uso, di beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.

3. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui all'art. 2, la Regione concede, altresì, contributi agli enti locali interessati.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e il COR, adotta un regolamento recante disposizioni relative ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese.

Art. 32.

Conferimento di benemerienze

1. Ai componenti del Sistema integrato regionale ed alle persone fisiche che partecipano alle attività di protezione civile di cui all'art. 3 sono riconosciute onorificenze e benemerienze, da individuarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, che disciplina tra l'altro le tipologie, le classi di eccellenza e i gradi di merito nonché le modalità di conferimento.

Art. 33.

Formazione permanente

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi indicati nell'art. 3, promuove interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile nonché dei soggetti aderenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

2. Con il regolamento di organizzazione dell'Agenzia di cui all'art. 22, comma 1, sono disciplinate le modalità di realizzazione della formazione permanente di prote-

zione civile che deve svolgersi nell'ambito degli obiettivi individuati dalla Regione e all'interno dei percorsi e delle politiche formative regionali, previo parere della competente commissione consiliare.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34.

Poteri sostitutivi

1. In caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti locali nel compimento di atti o attività obbligatori previsti dalla presente legge per la tutela di interessi superiori di sicurezza territoriale, incolumità della popolazione e dei loro beni e integrità dell'ambiente, la Giunta regionale, previa diffida all'ente locale a provvedere entro un congruo termine, esercita, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 49 dello Statuto, il potere sostitutivo, avvalendosi delle proprie strutture o attraverso la nomina di un commissario ad acta.

2. L'ente locale può comunque adempiere autonomamente fino alla effettiva adozione dell'atto sostitutivo.

3. Le spese per l'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente locale inadempiente, ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 35.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 133 è sostituito dal seguente:

«Art. 133 (*Oggetto*). — 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia “protezione civile” attengono alla previsione, alla prevenzione ed alla mitigazione dei rischi derivanti da eventi calamitosi, alla preparazione all'emergenza, al soccorso e all'assistenza alle popolazioni colpite dalle calamità, al contrasto e al superamento dell'emergenza, nonché alla pianificazione degli interventi volti a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite.»;

b) l'art. 134 è sostituito dal seguente:

«Art. 134 (*Funzioni e compiti della Regione*). — 1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;

b) l'adozione del Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, sulla base degli indirizzi nazionali;



c) l'approvazione del Piano regionale di protezione civile contenente criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza;

d) la determinazione delle procedure e delle modalità di allertamento del Sistema integrato regionale di protezione civile;

e) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile;

f) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile;

g) le intese di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 112/1998 e successive modifiche;

h) la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego del volontariato, la tenuta dell'Elenco territoriale regionale del volontariato di protezione civile, nonché la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera f) della legge regionale che disciplina il Sistema integrato regionale di protezione civile;

i) la promozione di iniziative di sensibilizzazione volte a ridurre i rischi di danno alla salute dei volontari nello svolgimento delle loro funzioni;

j) la promozione di attività di sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle tematiche di protezione civile anche mediante convenzioni con gli organi di informazione e con il sistema scolastico ed universitario;

k) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi naturali e di origine antropica;

l) la definizione delle misure di salvaguardia per le cose, il patrimonio ambientale e le persone, l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio, curando particolarmente la specializzazione settoriale per affrontare il rischio con tutte le risorse di cui dispone ed in particolare del volontariato di protezione civile;

m) la predisposizione di soglie di evento e la diffusione di bollettini, avvisi e allerte;

n) l'attuazione di interventi volti alla riduzione del rischio;

o) le attività di protezione civile relative agli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale che disciplina il Sistema integrato regionale di protezione civile nonché, in concorso con lo Stato, agli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della stessa legge regionale e, in particolare, le attività connesse alle industrie a rischio di incidente rilevante, al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico nonché lo spegnimento degli incendi boschivi e le altre funzioni indicate dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), fatto salvo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo n. 112/1998;

p) l'individuazione, l'organizzazione ed il controllo permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti determinati dagli stessi eventi;

q) le attività di informazione, anche attraverso i propri canali istituzionali, rivolte alle popolazioni interessate sui rischi presenti sul territorio;

r) la formazione di una coscienza di protezione civile della popolazione ed in particolare dei giovani;

s) la dichiarazione dello stato di calamità e il superamento dello stato di crisi;

t) la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;

u) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui all'art. 2 della legge regionale che disciplina il Sistema integrato regionale di protezione civile;

v) l'incentivazione, anche attraverso la concessione di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa, dello sviluppo delle strutture di protezione civile.»;

c) l'art. 135 della legge regionale n. 14/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 135 (*Funzioni e compiti delle province*). — 1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato, dalla presente legge e dalla normativa regionale vigente, concernenti:

a) la stesura di programmi provinciali di previsione e prevenzione e la relativa realizzazione, in conformità con i programmi regionali;

b) la rilevazione e la raccolta dei dati tecnico-scientifici per ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale e la loro trasmissione alla Regione, ivi comprese le notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza.»;

d) l'art. 136 della legge regionale n. 14/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 136 (*Funzioni e compiti dei comuni*). — 1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 5, commi 2 e 3, i comuni singoli o associati, in conformità a quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato, dalla presente legge e dalla normativa regionale vigente, concernenti:

a) la predisposizione e l'attuazione del Piano di emergenza comunale e/o intercomunale, previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle linee guida regionali. Il comune o le associazioni di comuni provvedono alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio Piano di emergenza, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (UTG) ed alla Provincia territorialmente competente;

b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile;



c) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi all'informazione, attraverso i propri canali istituzionali, e alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza e a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

f) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività;

g) la rilevazione, nell'ambito comunale, dei dati tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia;

h) la trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza;

i) la redazione del censimento dei danni conseguenti agli eventi e all'individuazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza;

j) la fornitura, ove disponibile, di una sede per l'utilizzo dell'attività di volontariato di protezione civile, con spazi e caratteristiche adeguate al numero degli iscritti ed alla necessaria operatività.»;

e) dopo l'art. 136 della legge regionale n. 14/1999 sono inseriti i seguenti:

«Art. 136-bis (*Funzioni e compiti del Sindaco*). — 1. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Regione.

2. Il Sindaco, qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 15, comma 4, della legge n. 225/1992 e successive modifiche, e al Presidente della Regione.

3. Il Sindaco, quale autorità di protezione civile, ha la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze di protezione civile nonché la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art. 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) e agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.

4. Il Sindaco di Roma capitale svolge, oltre alle funzioni di cui al presente articolo, quelle attribuite dall'art. 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma capitale) e successive modifiche.

Art. 136-ter (*Funzioni e compiti di Roma capitale*). — 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 136, Roma capitale esercita le funzioni ed i compiti di protezione civile stabiliti dall'art. 10 del decreto legislativo n. 61/2012 e successive modifiche.»;

f) L'art. 137 della legge regionale n. 14/1999 è abrogato.

Art. 36.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione:

a) la Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 1/2008, il primo Programma triennale di attività dell'Agenzia entro sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la Giunta regionale nomina il direttore dell'Agenzia ai sensi dell'art. 21 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) il direttore predispone la proposta di regolamento organizzativo entro trenta giorni dalla data di nomina. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento di organizzazione è adottato dalla Giunta regionale.

2. A decorrere dalla data di esecutività del regolamento di organizzazione di cui al comma 1, lettera c), la struttura organizzativa regionale della protezione civile è soppressa e le relative funzioni sono esercitate dall'Agenzia.

3. Il personale in servizio presso le strutture regionali competenti in materia di protezione civile è collocato, anche su richiesta dello stesso, presso l'Agenzia, a decorrere dalla data di esecutività del regolamento di organizzazione di cui al comma 2 e conserva la posizione giuridica ed economica in godimento.

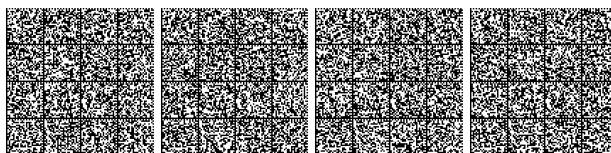
Art. 37.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data prevista dall'art. 36, comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 (Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio);

b) legge regionale 10 aprile 1991, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37, concernente: «Istituzione del servizio di protezione civile nella regione Lazio»);



c) art. 197 della legge regionale, 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);

d) art. 39 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo all'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di protezione civile e abrogazione dell'art. 28 della legge regionale n. 37/1985;

e) art. 5 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modifiche alla legge regionale n. 37/1985.

Art. 38.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio della Regione ivi comprese quelle derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, previste dalla legislazione vigente nell'ambito della missione 11 «Soccorso civile».

2. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, la gestione delle risorse di cui al comma 1 è affidata all'Agenzia istituita ai sensi dell'art. 19.

3. Restano fermi i vincoli derivanti dalla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione).

Art. 39.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 26 febbraio 2014

ZINGARETTI

14R00368

REGIONE SICILIA

LEGGE 2 luglio 2014, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. 1) n. 28 dell'11 luglio 2014)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35

1. Alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma la parola «quindici è sostituita dalla parola «trenta»;

2) al primo comma dopo le parole «organo proponente sono aggiunte le parole», che indichi specificatamente i motivi dell'urgenza;

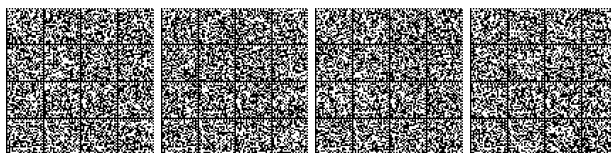
3) alla fine del primo comma sono aggiunti i seguenti periodi:

«Il suddetto termine decorre dalla data di assegnazione alla commissione legislativa e può essere prorogato secondo le norme del regolamento interno dell'assemblea regionale siciliana. Si applicano, altresì, le disposizioni del predetto regolamento interno in materia di decorrenza e fissazione del termine per l'espressione del parere. Il termine entro il quale deve essere reso il parere è sospeso a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente l'elezione per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana, del Parlamento della Repubblica e del Parlamento europeo fino al giorno successivo a quello di svolgimento delle predette elezioni.»;

b) al primo comma dell'art. 4 le parole «maggioranza dei due terzi dei suoi componenti sono sostituite dalle parole «maggioranza dei suoi componenti»;

c) alla fine del comma 2-bis dell'art. 6 è aggiunto il seguente periodo:

«Le nomine e le designazioni relative ai soggetti di cui al presente comma sono comunicate, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento, alla commissione di cui all'art. 1.».



Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 luglio 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica: VALENTI

14R00352

LEGGE 2 luglio 2014, n. 16.

Istituzione degli Ecomusei della Sicilia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana n. 28/I-II dell'11 luglio 2014)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione di concerto con le comunità locali, le parti sociali e gli enti locali riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure, le tradizioni, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le attività di lavoro artigianali e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.

Art. 2.

Ecomuseo

1. L'Ecomuseo è una forma museale, mirante a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità. Esso costituisce un patto con il quale una co-

munità si impegna a prendersi cura di un territorio e si attua attraverso un progetto condiviso e integrato di tutela, valorizzazione, manutenzione e produzione di cultura di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo, connotato da peculiarità storiche, culturali, materiali ed immateriali, paesistiche ed ambientali.

2. Finalità prioritarie degli Ecomusei sono:

a) rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche, culturali e politico-civili delle comunità;

b) attivare e rendere direttamente partecipi le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della Regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;

c) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;

d) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area omogenea ed ad offrire occasione di sviluppo economico, di impiego e di produzione di beni e di servizi e la espressività civile di una comunità;

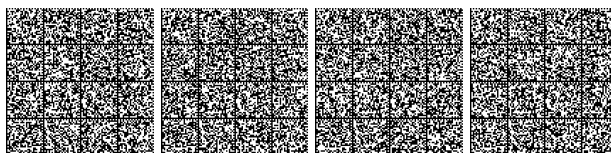
e) promuovere e sostenere le attività di documentazione, catalogazione, ricerca scientifica e didattico-educativa relative all'ambiente, al paesaggio, alla storia e alle tradizioni locali del territorio, provvedendo, altresì, alla predisposizione dei documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi o spazi destinati alla documentazione ed informazione;

f) promuovere una pianificazione turistica sostenibile che valorizzi l'intero territorio regionale;

g) promuovere e realizzare percorsi ed itinerari di visita volti alla conoscenza e alla comprensione degli ambienti naturali, del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, produttive e demo-etno-antropologiche;

h) promuovere il mantenimento o il recupero di attività tradizionali locali, di antichi mestieri e l'avvio di botteghe-scuola, nell'ottica della conservazione della memoria, dello sviluppo della coesione sociale e della riscoperta degli antichi saperi e mestieri;

i) promuovere l'acquisizione dei presupposti culturali e identitari di una comunità che si vuole riconoscere in pratiche di vita democratica e plurale.



Art. 3.

Gestione degli Ecomusei e riconoscimento

1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata, anche con i soggetti di cui alla lettera b), sulla base del possesso documentato dei requisiti minimi stabiliti dal regolamento di cui al comma 3;

b) associazioni e fondazioni culturali o ambientali, senza scopo di lucro, anche appositamente costituite e che abbiano, comunque, come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Gli Ecomusei:

a) individuano gli ambiti e le sedi degli interventi, di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di catalogazione, documentazione, informazione, gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con le Soprintendenze dei beni culturali e ambientali competenti per territorio, università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei;

b) promuovono laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione di mappe di comunità o di analoghi strumenti di partecipazione e coinvolgimento attivi della popolazione residente nei processi di identificazione e rappresentazione delle peculiarità dei luoghi e della percezione del paesaggio, per il censimento del patrimonio locale e la definizione di regole condivise per la sua cura;

c) promuovono la crescita culturale ed economica del territorio e ne rendono partecipi le comunità locali attraverso l'avvio di botteghe-scuola al fine di veicolare tra i giovani la conoscenza degli antichi saperi e delle tradizionali tecniche di lavorazione artigianale e offrire, attraverso la produzione di beni o servizi per il pubblico dei fruitori, idonei strumenti di impiego e lavoro;

d) promuovono e sostengono la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio conformemente ai principi di cui alla Convenzione europea del paesaggio, attivando processi di partecipazione e sensibilizzazione delle comunità locali anche attraverso il coinvolgimento di enti e privati proprietari per la manutenzione del paesaggio e della cultura locale;

e) predispongono percorsi ed itinerari finalizzati alla conoscenza e alla comprensione degli ambienti naturali, del patrimonio territoriale nelle sue componenti, ambientali, storico-culturali, produttive e demo-etno-antropologiche;

f) predispongono, altresì, un programma di attività che deve indicare gli obiettivi perseguiti, le attività previste, le risorse del territorio e le strategie per la loro valorizzazione, il piano economico e i costi relativi, nonché la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili ed adottano il piano annuale di attuazione per l'anno successivo;

g) si dotano, infine, di personale professionalmente qualificato, di un proprio regolamento, di un piano di gestione; provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività ed utenti; si dotano di un sito internet per

le attività di promozione e conoscenza dell'Ecomuseo, assolvendo agli obblighi di trasparenza sull'attività svolta, sui progetti, iniziative, sui finanziamenti, consulenze e costi di gestione.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definiti i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Tale regolamento tiene conto dei seguenti criteri:

a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'Ecomuseo;

b) partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;

c) partecipazione di enti locali singoli o associati;

d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità;

e) allestimento di un luogo aperto al pubblico per lo svolgimento di attività di interpretazione, documentazione e informazione;

f) esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;

g) marginalità dell'area;

h) presenza attiva e documentata dell'Ecomuseo, da almeno tre anni, sul territorio.

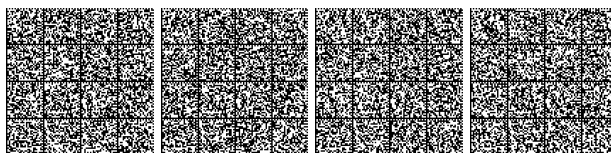
4. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana determina annualmente il riconoscimento degli Ecomusei, predisposto sulla base del regolamento di cui al comma 3 e delle proposte avanzate dai soggetti di cui al comma 1, in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal medesimo regolamento, dopo aver acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 su istruttoria della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali, competente per territorio. Al riconoscimento è allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato. Il provvedimento di riconoscimento dell'Ecomuseo determina l'inserimento dello stesso nell'elenco degli Ecomusei d'interesse regionale.

5. Il riconoscimento degli Ecomusei è sottoposto a verifica triennale, ovvero ogni qualvolta ciò si rendesse necessario, mediante accertamento da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. La valutazione negativa in esito all'accertamento, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico, comporta la cancellazione dagli elenchi degli Ecomusei d'interesse regionale comportante la decadenza del riconoscimento della qualifica di Ecomuseo.

Art. 4.

Denominazione, emblema e rete

1. La Regione riconosce la rete regionale degli Ecomusei che si gestisce in forma associativa. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale ed ad un proprio emblema esclusivo.



2. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di cui all'articolo 3, comma 4, la Regione assegna a ogni Ecomuseo la sua denominazione esclusiva e un emblema originale. L'emblema è veicolo di promozione dell'Ecomuseo ed è tutelato nelle forme consentite.

3. La Regione promuove anche un emblema della rete regionale che raccolga l'immagine complessiva degli Ecomusei della Sicilia e cura l'inserimento nei siti internet istituzionali di appositi spazi dedicati alla rete regionale degli Ecomusei.

4. La Regione si impegna altresì a inserire nel proprio materiale d'informazione e di propaganda relativo ai circuiti didattici e turistici, sia su stampa che per video, le informazioni circa le caratteristiche tematiche, le risorse e gli indirizzi utili di ciascun Ecomuseo.

Art. 5.

Comitato tecnico-scientifico

1. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana con proprio decreto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un comitato con compiti di consulenza tecnico-scientifica.

2. Il comitato si esprime sull'individuazione, sul riconoscimento e sulla promozione degli Ecomusei, sulle attività di formazione degli operatori degli Ecomusei, sulle caratteristiche cui devono uniformarsi tutti gli Ecomusei per fare parte della rete regionale, sui quesiti posti dalla Regione, dai comuni e dagli altri enti che promuovono o gestiscono Ecomusei. Il comitato svolge azione di coordinamento nei confronti degli Ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

3. Il comitato è presieduto dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana o suo delegato ed è composto da:

a) due dirigenti o funzionari direttivi del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;

b) quattro comprovati esperti, di cui necessariamente due esperti di Ecomusei, in materia di storia, economia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio, Ecomusei e marketing turistico, la cui nomina è sottoposta al parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

4. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario direttivo del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

5. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o enti e associazioni interessate, purché senza oneri per l'Amministrazione.

6. La partecipazione al comitato è a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese.

Art. 6.

Contributi regionali

1. La Regione può concedere contributi, anche a valere sui fondi comunitari, in primo luogo per il raggiungimento dei livelli minimi di qualità, di cui all'art. 3, comma 3, oltre che per la realizzazione e lo sviluppo, compresi gli interventi per opere edilizie, acquisto di beni ed attrezzature, degli Ecomusei riconosciuti ai sensi della presente legge fino al limite del 50 per cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore.

2. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 3, previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5, e i contributi sono erogati con provvedimenti del dirigente generale del dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana.

3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.

4. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono individuate le modalità di verifica sull'impiego dei contributi. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto al contributo, nonché la decadenza del riconoscimento e la cancellazione dall'elenco degli Ecomusei d'interesse regionale.

Art. 7.

Forum

1. I rappresentanti designati dai singoli Ecomusei, degli enti locali dei territori in cui sono istituiti gli Ecomusei, delle associazioni e istituzioni che concorrono alla promozione e alla gestione degli Ecomusei e gli esperti del settore, anche in rappresentanza di Ecomusei italiani e stranieri, possono costituire il Forum degli operatori del settore come sede di dibattito, di elaborazione di proposte e di scambio con Ecomusei esterni alla Regione.

2. Il forum è convocato almeno una volta ogni due anni dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5.



Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704.

2. Per gli esercizi successivi è autorizzata la spesa annua di 50 migliaia di euro, cui si provvede a carico del bilancio della Regione per il triennio 2014/2016, accantonamento 1001.

Art. 9.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 luglio 2014.

CROCETTA

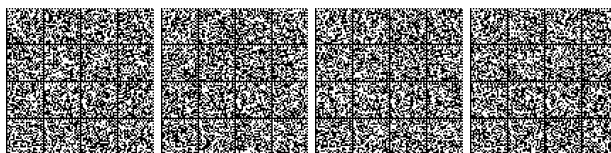
Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana: FURNARI

14R00353

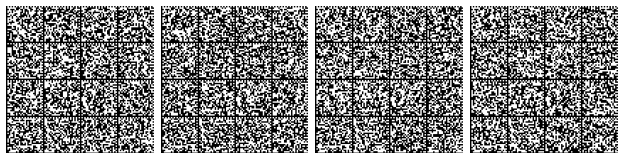
LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-037) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

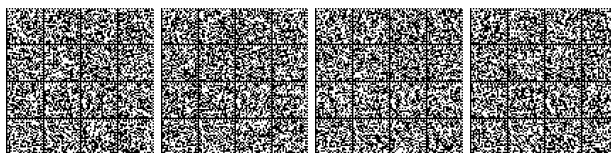
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*	- annuale	€ 302,47
(di cui spese di spedizione € 74,42)*	- semestrale	€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale	€ 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale	€ 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 9 1 3 *

€ 3,00

